

### RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 28 novembre 1974)

#### INDICE

ARENA: Perchè il Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzi i Comitati provinciali e gli Enti gestori ad istruire, senza indugio, le domande delle imprese appaltatrici per l'applicazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministero del tesoro 25 novembre 1972 (2309) (risp. FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .	Pag. 1711
ARFE, CIPELLINI: Atti vandalici compiuti a Reggio Emilia contro la bandiera della Federazione del PSI esposta in segno di lutto per l'attentato all'Italicus (3531) (risposta LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	1713
ARTIOLI, ZANTI TONDI Carmen Paola: Atti vandalici compiuti a Reggio Emilia contro la bandiera della Federazione del PSI esposta in segno di lutto per l'attentato all'Italicus (3527) (risp. LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	1712
ASSIRELLI: Perchè sia vietata la macellazione del bestiame che non abbia raggiunto il peso di almeno quattro quintali (2931) (risp. BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ) . . . . .	1713
BLOISE: Attentato fascista a Cotronei (3451) (risp. RIGHETTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	1714
Sull'attentato mafioso compiuto a Gioiosa Jonica ai danni del signor Domenico Lo Gozzo (3548) (risp. LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	1714
BONALDI: Per sapere se sia vero che al magistrato incaricato di svolgere indagini sull'ex capo del SID e su alcuni ufficiali sia stato consentito di prendere visione di atti coperti da doppio segreto militare (3721) (risp. ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i> ) Pag.	1714
BORRACCINO, PINNA, MARANGONI: Sulle domande di inquadramento nei ruoli del Ministero delle finanze avanzate da alcuni appaltatori di imposte di consumo, con particolare riferimento alla posizione dei fratelli Acciari (3645) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1715
BUCCINI: Per l'esclusione dei veicoli a furgone finestrato dal prelievo tributario « una tantum » (3648) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i> ) . . . . .	1717
CALIA: Per sapere quali somme siano state erogate nel mese di maggio 1974 in applicazione della legge n. 853 del 1971 (3354) (risp. FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .	1718
Mancata liquidazione della pensione di guerra al signor Picciallo Vito di Carbonara di Bari (3469) (risp. COLOMBO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ) . . . . .	1718
CANETTI: Sulla grave situazione igienico-sanitaria della zona a monte di Ventimiglia (Imperia) a causa dello scarico di immondizie in località Paraggio (2240) (risp. COLOMBO Vittorino, <i>Ministro della sanità</i> ) . . . . .	1719
CAROLLO: Sull'inderogabile esigenza di potenziare i finanziamenti a favore dei Centri di riabilitazione per gli spastici (3358)	

- (risp. COLOMBO Vittorino, *Ministro della sanità*) . . . . . Pag. 1719
- CAVALLI, SEMA, ADAMOLI, BERTONE, CANNETTI, URBANI: Perchè sia impedito l'accordo tra le società di navigazione « Italia » e « Lauro » che dovrebbe entrare in vigore con decorrenza 1° luglio 1974 (3467) (risposta COPPO, *Ministro della marina mercantile*) . . . . . 1720
- CIPOLLA: Per sapere se risponda a verità la notizia di stampa secondo la quale l'AIMA avrebbe venduto a privati, prima del raccolto, ingenti quantitativi di grano duro (2365) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . 1722
- CIRIELLI: Sull'opportunità di eliminare il visto di libero corso sui mandati di pagamento emessi dagli uffici tecnici dei lavori pubblici per stati di avanzamento di lavori edilizi appaltati da enti locali (1772) (risp. FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . . . . . 1730
- CURATOLO, DE MARZI, CASSARINO, MAZZOLI: Sulle notizie di stampa relative ad analisi compiute presso stabilimenti molitori per accertare la quantità di grano tenero usato per la pastificazione (3421) (risposta BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . 1730
- DEL PACE: Grave disagio dei lavoratori forestali dell'aretino a causa della mancata corresponsione dei salari (654) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . 1731
- DE MARZI: Perchè venga chiarita la situazione delle autorizzazioni speciali che gli allevatori dovrebbero avere per preparare i mangimi in azienda (3226) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . 1732
- ENDRICH: Sulle notizie di stampa secondo le quali gli istituti di credito hanno messo a disposizione delle società calcistiche la somma di 200 miliardi per le operazioni del « mercato calciatori » (3390) (risp. PUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . . . . . 1733
- Per il ripristino degli uffici delle imposte dirette e del catasto di Ales (3715) (risp. TANASSI, *Ministro delle finanze*) . . . . . 1733
- FARABEGOLI: Perchè i Ministri del lavoro e del tesoro istituiscano appositi uffici che garantiscano l'espletamento del controllo degli atti degli enti pubblici sottoposti a vigilanza non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti (2646) (risp. SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . . . . . 1734
- Danni derivanti alle aziende esportatrici di prodotti ortofrutticoli dal ritardo con il quale vengono corrisposte le restituzioni di imposte (3333) (risp. TANASSI, *Ministro delle finanze*) . . . . . Pag. 1735
- FARABEGOLI, ASSIRELLI: In merito all'applicazione del condono fiscale nei confronti dei piccoli artigiani (3318) (risp. TANASSI, *Ministro delle finanze*) . . . . . 1736
- FUSI: Provvedimenti da adottare a favore dei pastori della provincia di Grosseto gravemente danneggiati dalla siccità (2096) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . 1737
- GATTO Eugenio: Per conoscere le ragioni che hanno spinto gli Istituti di credito a non costituirsi neppure parte civile nel caso Marzollo (3115) (risp. PUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . . . . . 1737
- LEGGIERI: Sui danni prodotti dalle alluvioni in Basilicata, in particolare nella zona del Vulture (2275) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . 1738
- MARI, GADALETA: Misure da adottare per consentire il regolare funzionamento delle Commissioni tributarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 (3493) (risp. TANASSI, *Ministro delle finanze*) . . . . . 1739
- MINNOCCI: Sulla Risoluzione n. 548 relativa all'istituzione di un Fondo europeo di garanzia degli investimenti privati (2474) (risposta PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) . . . . . 1739
- Sui pericoli derivanti dall'impiego di apparecchi per ozonizzare l'aria (2691) (risposta COLOMBO Vittorino, *Ministro della sanità*) . . . . . 1740
- MURMURA: Mancata concessione di carburante a prezzo agevolato agli agricoltori della provincia di Catanzaro (3480) (risposta BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . 1741
- NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEBESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRE, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI: Perchè il Governo adotti urgenti misure per impedire che con l'alibi di inchieste giudiziarie possano essere divulgati segreti militari; ciò in relazione alla visita del giudice istruttore Giovanni Tamburino nella sede del SID (3719) (risp. ANDREOTTI, *Ministro della difesa*) . . . . . 1741
- OLIVA: Sulle difficoltà derivanti ai caseifici e alle latterie sociali cooperative dalla

- campagna contro l'inquinamento delle acque pubbliche (443) (risp. COLOMBO Vittorino, *Ministro della sanità*) . . . . . Pag. 1742
- PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO: Sul grave stato di crisi del teatro San Carlo di Napoli e degli enti lirici in generale (3365) (risp. RIPAMONTI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) . . . . . 1743
- PINNA: Perchè vengano accertate le cause del naufragio della motonave «Joyce» (2781) (risp. COPPO, *Ministro della marina mercantile*) . . . . . 1744
- Sullo stato di viva agitazione degli assegnatari di «Sa Zeppara» in agro Guspini, a seguito della decisione dell'ETFAS di affittare a privati cittadini la cosiddetta «seconda casa poderaie» (3300) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . 1745
- Misure da adottare a tutela del risparmio postale (3571) (risp. PUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . . . . . 1746
- PREMOLI: Perchè alla produzione cinematografica italiana vengano assicurati i mezzi finanziari indispensabili per scongiurare la recessione (3376) (risp. RIPAMONTI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*) . . . . . 1747
- RUSSO Luigi: Provvedimenti da adottare per alleviare la crisi della mandorlicoltura pugliese (3463) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . 1748
- SCARPINO, POERIO: Provvedimenti da adottare a favore degli agricoltori di Lamezia Terme gravemente danneggiati dalla grandine (2076) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . 1749
- SPADOLINI: Misure da adottare in relazione al grave inquinamento della zona industriale di Marghera, inquinamento ufficialmente confermato dall'ispettore del lavoro di Venezia il quale ha prescritto l'uso, da parte dei lavoratori, di maschere antigas (2557) (risp. COLOMBO Vittorino, *Ministro della sanità*) . . . . . 1751
- TEDESCHI Mario: Irregolarità amministrative effettuate presso l'Italcasse a favore del direttore e del vice direttore generale (2975) (risp. PUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . . . . . 1752
- TEDESCHI Mario, NENCIONI: Per sapere quali misure si intendano adottare in relazione alle violazioni del segreto militare che sarebbero state compiute in occasione della visita effettuata dal giudice istruttore Giovanni Tamburino negli uffici del SID (3720) (risp. ANDREOTTI, *Ministro della difesa*) . . . . . 1752
- ZUGNO: Provvedimenti da adottare a favore delle popolazioni di Acquafredda e Remedello (Brescia) gravemente danneggiate dal maltempo (2123) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . Pag. 1755
- Per una modifica della Risoluzione CEE a favore degli operatori agricoli delle zone climatiche difficili che prevede contributi per capi bovini adulti con esclusione, però, delle vacche da latte (2384) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 1755

ARENA. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare perchè, prontamente, il Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti adempia alle disposizioni impartite dal Governo della Repubblica, autorizzando i Comitati provinciali e gli enti gestori ad istruire, senza indugi, le domande delle imprese appaltatrici per le applicazioni delle agevolazioni previste dal decreto del Ministero del tesoro del 25 novembre 1972.

Sta di fatto, invero, che il Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, che esegue un programma del Ministero dei lavori pubblici, si è rifiutato di applicare alle imprese costruttrici le agevolazioni previste dal decreto mentovato, con la speciosa motivazione che, da un canto, il programma di costruzione di competenza dello stesso Comitato fa capo ad una gestione extra-bilancio, mentre, per altro verso, la procedura adottata dalla gestione procura notevoli vantaggi alle imprese in considerazione della celerità dei pagamenti.

L'interrogante preliminarmente manifesta perplessità e preoccupazione per l'assai singolare affermazione ufficiale di un organo di Stato (il Comitato in argomento) che la correttezza dei pagamenti alle scadenze prestabilite, nel rispetto del capitolato generale d'appalto e delle norme contrattuali costituisca notevolissimo vantaggio per gli aventi diritto, quando tale puntualità è semplicemente doverosa e dovrebbe essere ovunque osservata. Rileva, inoltre, che l'obbligo di ap-

plicare il decreto ministeriale 25 novembre 1972 concerne tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, senza alcun riferimento al tipo di gestione, e che la circolare esplicativa del Ministero del tesoro, n. 81 del 30 novembre 1972, ha chiarito che le disposizioni del decreto in argomento si applicano anche agli Enti locali ed agli altri enti pubblici, nonché agli istituti ed aziende comunque operanti nell'ambito dell'Amministrazione pubblica. Ne è conseguito che le stesse disposizioni sono state applicate dalla GESCAL, dalla Cassa per il Mezzogiorno, dagli Istituti per le case popolari, dagli enti locali e da organismi pubblici pur non tenuti all'applicazione delle norme sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

L'interrogante reputa superfluo sottolineare l'urgenza del sollecitato intervento, dacchè è noto ai Ministri in indirizzo come l'aumento dei prezzi e l'attuale situazione economica abbiano gravemente compromesso la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica. Le difficoltà in cui si dibattono le imprese sono di tale gravità che molte di esse sono ormai propense addirittura a perdere la cauzione prestata, piuttosto che dare inizio a lavori economicamente per loro rovinosi.

I Ministri interrogati potranno valutare responsabilmente, in contrapposizione al comportamento del Comitato nazionale ABILAG, che fa mostra di non dover rispondere del suo operato, le conseguenze dell'abbandono degli appalti da parte delle imprese costruttrici ed i gravissimi danni che deriveranno alla Pubblica amministrazione.

(4 - 2309)

**RISPOSTA.** — Si risponde anche per conto dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

Il Comitato di attuazione del piano di costruzioni di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, opportunamente interessato tramite il Ministero dei lavori pubblici, ha fatto presente di non aver ritenuto opportuno aderire a tutte le richieste avanzate dalle imprese appaltatrici dei lavori, intese ad ottenere la concessione di anticipazioni ai

sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1972, per ragioni squisitamente obiettive e non per preconcetta presa di posizione.

Lo stesso Comitato ha sottolineato che, in relazione all'importo delle spese, sono state regolarmente evase quelle richieste di pagamento di stati di avanzamento che per la loro entità hanno consentito di accoglierne il maggior numero possibile entro i limiti delle disponibilità di stanziamento.

Premesso ciò, si ritiene che la lamentata situazione potrà normalizzarsi entro breve tempo, atteso che con mandati nn. 1 e 2 del 14 marzo 1974, sul capitolo n. 5042, è stato provveduto al pagamento, a favore del suddetto Comitato, delle annualità relative agli anni 1972 e 1973 pari a lire 40 miliardi.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

FABBRI

22 novembre 1974

ARTIOLI, ZANTI TONDI Carmen Paola.  
— *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, nella notte del 6 agosto 1974, è stata asportata e distrutta, da ben individuabili forze fasciste, la bandiera della Federazione provinciale del PSI di Reggio Emilia, esposta in segno di lutto per le vittime del barbaro attentato fascista al treno Roma-Brennero.

Gli interroganti — che nella giornata del 4 agosto hanno avuto modo di esternare al rappresentante del prefetto di quella città le loro preoccupazioni in ordine alle crescenti azioni provocatorie in atto nella provincia di Reggio Emilia a danno dei partiti antifascisti (quali minacce di collocare bombe nei festival dell'« Unità »), ottenendo assicurazioni immediatamente smentite dai fatti come quello sopra ricordato — intendono conoscere quali misure sono in atto per individuare e colpire i responsabili di tale gesto, che costituisce un oltraggio agli ideali democratici della città di Reggio Emilia, medaglia d'oro della Resistenza.

Gli interroganti, infine, chiedono cosa si intende fare in futuro per impedire, nel modo più assoluto, che detti gesti abbiano a ripetersi.

(4 - 3527)

ARFE, CIPELLINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Gli interroganti, denunciando che, nella notte tra il 6 ed il 7 agosto 1974, la bandiera della Federazione socialista di Reggio Emilia, esposta in segno di lutto per la strage di Bologna, è stata asportata e distrutta, interpreti dello sdegno unanime della cittadinanza per un gesto che travalica i confini del settarismo politico, diventando infame oltraggio alle innocenti vittime del terrorismo nero, chiedono di conoscere se e quali misure si intendano prendere per identificare gli autori e, soprattutto, per prevenire con opportuna vigilanza il ricorrente ripetersi di intollerabili provocazioni.

(4 - 3531)

RISPOSTA. (\*) — In ordine all'atto teppistico segnalato gli organi di polizia hanno riferito all'autorità giudiziaria, sotto la cui direzione proseguono attive indagini per l'individuazione dei responsabili.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

LEPRE

22 novembre 1974

(\*) Testo, sempre identico, dato dal Sottosegretario di Stato per l'interno in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

ASSIRELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere la ragione per la quale, data anche la drammatica situazione dell'importazione delle carni, il Ministro non abbia ancora decretato il divieto di macellazione del bestiame se non al raggiungimento di un peso di almeno 4 quintali, soggiungendo che la dottrina giuridica sostiene che il Ministro ha la facoltà di emettere autonomamente tale decreto, eventualmente di concerto con il Ministro della sanità.

(4 - 2931)

RISPOSTA. — L'emanazione di un provvedimento, fra l'altro di carattere amministrativo, che imponesse limiti minimi di peso per la macellazione del bestiame, potrebbe innanzitutto risultare in contrasto con i principi giuridici della libera iniziativa.

Nel merito, poi, occorre considerare che i motivi che inducono gli allevatori a macellare precocemente il proprio bestiame attengono essenzialmente alla convenienza economica della produzione e alla preferenza, giustificata o no, dei consumatori.

Infatti, i vitelli che vengono macellati al di sotto dei 400 chilogrammi di peso vivo appartengono, in generale, alle razze da latte, nei cui allevamenti il vitello, già al settimo giorno dalla nascita, rappresenta un vero e proprio intralcio al piano produttivo dell'allevatore, il quale, non disponendo, perchè per lui antieconomico, di locali, attrezzature e manodopera necessari per la produzione di bestiame da macello, cerca di disfarsene al più presto possibile, in ogni caso non oltre il 15° giorno di età.

Tali giovanissimi vitelli trovano un buon collocamento presso operatori specializzati nell'ingrasso, i quali poi, per la preferenza, sebbene ingiustificata, accordata dai consumatori alle carni bianche, trovano convenienza economica nella macellazione precoce di detti animali.

Da quanto esposto, consegue che un eventuale divieto di macellazione di predetti bovini potrebbe causare perturbazioni nel mercato dei vitelli scolostrati, con gravi ripercussioni sui costi di produzione del latte.

Il Ministero della sanità, da parte sua, premesso che non esiste, nella vigente legislazione, una precisa norma in base alla quale si possa vietare, per soli motivi sanitari, la macellazione degli animali che non abbiano raggiunto un certo peso, ha espresso il parere che qualsiasi eventuale nuova disciplina in materia non potrebbe basarsi esclusivamente sull'elemento del valore nutrizionale delle carni di animali di diverse età.

Infatti, le statistiche esistenti in proposito dimostrano che al maggior valore calorico delle carni di animali adulti corrisponde, sotto il profilo nutrizionale, la maggiore digeribilità e la più facile assimilazione delle carni di animali più giovani.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BISAGLIA

22 novembre 1974

28 NOVEMBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 72

BLOISE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quali provvedimenti ha disposto ed intende disporre in seguito all'attentato fascista perpetrato a Cotronei, subito dopo la conclusione di un comizio tenuto dal sindaco di Crotone, rimasto illeso per fortuito caso;

se non ritiene di dover allargare ed intensificare le indagini a tutta la zona del crotonese, dove sono stati segnalati e denunciati una serie di attentati di non trascurabile entità;

se non ritiene di disporre una maggiore vigilanza a Reggio Calabria, da tempo punto di partenza e sede privilegiata della strategia del terrorismo fascista, che ha avuto le sue più recenti manifestazioni in gravissimi crimini, quale quello di Brescia.

(4-3451)

RISPOSTA. — Per l'identificazione dei responsabili dell'atto teppistico segnalato, sono in corso attive indagini sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

Circa le misure da adottare a salvaguardia delle libertà costituzionali, a Reggio Calabria come in qualsiasi altro centro del territorio nazionale, si richiamano le dichiarazioni rese dal Ministro dell'interno al Parlamento, in occasione di recenti dibattiti sull'ordine pubblico e, da ultimo, il 13 agosto scorso in assemblea alla Camera dei deputati.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

RIGHETTI

14 novembre 1974

BLOISE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che, nella notte tra il 4 ed il 5 agosto 1974, a Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), è stato messo in atto un attentato ai danni del signor Lo Gozzo Domenico, la cui macchina è stata colpita di benzina ed incendiata;

quali iniziative intende assicurare dal momento che è chiaramente risaputo che l'at-

tentato è stato compiuto ad opera della mafia locale che proprio il 2, 3 e 4 agosto il Lo Gozzo denunciava, con articoli sul « Giornale di Calabria », per un sequestro di persona avvenuto in quei giorni;

se non è dell'avviso di disporre una maggiore vigilanza da parte degli organi di polizia per garantire i cittadini che non da oggi vengono fatti oggetto di vili attentati.

(4-3548)

RISPOSTA. — Per l'identificazione dei responsabili del segnalato episodio delittuoso gli organi di polizia stanno svolgendo attive indagini, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

Allo scopo di contenere il fenomeno criminoso cui accenna la signoria vostra onorevole, le forze dell'ordine hanno intensificato l'azione di vigilanza, provvedendo, altresì, alla rigorosa applicazione delle misure di prevenzione consentite dalla legislazione vigente.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

LEPRE

20 novembre 1974

BONALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere se rispondono al vero alcune notizie, apparse su organi di stampa del 6 e dell'8 novembre 1974, secondo le quali, al magistrato incaricato di svolgere le indagini sul comportamento dell'ex capo del Servizio informazioni difesa e di ufficiali suoi subalterni, è stato consentito di prendere visione di atti e documenti dello stesso SID, di rilevante importanza per la difesa, contrassegnati dall'iscrizione « WW », che indica « doppio segreto militare ».

Nel caso affermativo, l'interrogante chiede di sapere quali adempimenti siano stati presi o si intendano prendere al riguardo.

(4-3721)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri chiarendo che l'episodio ripreso dall'onore-

vole interrogante si è svolto in realtà come segue.

Il giorno 28 (e non 27) ottobre 1974 il giudice Tamburino, recatosi al SID, chiedeva all'ammiraglio Casardi di poter prendere visione di alcuni precedenti relativi a comunicazioni inviategli dal Servizio. Nessun problema di segreto militare era in questione e la richiesta veniva accolta, come veniva poi accolta la successiva richiesta di ottenere copia di un certo numero di detti precedenti.

A parte il fatto che la sigla « WW » non è usata negli archivi del SID e che non esistono, quindi, documenti contrassegnati con tale sigla, niente altro è stato chiesto e niente altro è stato esibito o consegnato.

Durante le operazioni di riproduzione e di redazione del verbale di esibizione e consegna l'ammiraglio Casardi, non essendo ovviamente necessaria la sua presenza, si recava a colazione, lasciando con il magistrato, che era venuto accompagnato da un sottufficiale dei carabinieri, due ufficiali, di cui uno di polizia giudiziaria, e un sottufficiale dattilografo del SID, i quali hanno assistito il dottor Tamburino in ogni sua operazione.

Ricondotta la vicenda ai suoi esatti termini, non ricorre la necessità che il Governo adotti provvedimenti.

*Il Ministro della difesa*  
ANDREOTTI

19 novembre 1974

**BORRACCINO, PINNA, MARANGONI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che taluni appaltatori delle imposte di consumo — i quali rivestivano nelle rispettive aziende la qualifica di presidente, amministratore unico, consigliere delegato, eccetera — hanno fatto domanda di inquadramento nel suo Ministero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, alla stregua dei loro rispettivi dipendenti, per i quali, unicamente, era ovviamente previsto il diritto al mantenimento del posto di lavoro, autoattribuendosi qualifiche elevatissime e stipendi da lire un milione netto al mese.

Si chiede, altresì, di sapere se il Ministro sia a conoscenza del fatto che due di loro, i fratelli Acciari — il più grande dei quali ha rivestito fino al 31 dicembre 1972 la carica di consigliere delegato della società « Bonaccorsi » e di amministratore unico della società « Sepiacci », ambedue con sede in Roma, via del Tritone n. 102 — prestano la loro attività presso la Direzione generale per la finanza locale, dove hanno numerosi e notevoli interessi.

Si chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti il Ministro intende immediatamente adottare nei confronti dei sunnominati, e ciò a prescindere da quelli che adotterà la speciale commissione di cui all'articolo 8 del succitato decreto del Presidente della Repubblica, analogamente a quanto venne fatto nei riguardi di quei numerosi dipendenti delle ex imposte di consumo nei confronti dei quali l'Amministrazione non ritenne di dover procedere all'immissione in servizio.

(4-3645)

**RISPOSTA.** — Appaltatori delle imposte di consumo, ai sensi della legge 30 novembre 1939, n. 1886, erano, con riferimento alle persone fisiche, esclusivamente quelli iscritti nell'apposito albo nazionale di categoria. Nel caso invece di persone giuridiche, appaltatore era la società che conseguiva la iscrizione e non i possessori del relativo capitale. È chiaro quindi che in base a tale specificazione nessun appaltatore delle imposte di consumo ha potuto presentare domanda di iscrizione nel quadro speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, non possedendo i requisiti prescritti dall'articolo 8 del cennato provvedimento. Nè costituisce d'altronde prova il fatto che, con disegno di legge di iniziativa degli onorevoli Mazzoli ed altri (atto del Senato n. 715) è stata proposta la estensione anche ai piccoli appaltatori della iscrizione nel quadro speciale prevista per i dipendenti.

Stabilita l'indicata delimitazione, va peraltro chiarito che, durante il periodo in cui il tributo era in vigore, taluni appaltatori si sono avvalsi, per lo svolgimento della loro at-

tività, della collaborazione di congiunti e taluni amministratori o possessori di capitale di società appaltatrici hanno inserito propri parenti nelle rispettive aziende, attribuendo loro anche qualifiche di direzione o a livello decisionale, ed instaurando in tal modo un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, regolarmente denunciato e disciplinato dalle norme vigenti in materia anche assistenziale e previdenziale e con emolumenti fissati secondo accordi sindacali o aziendali di categoria.

Venuti questi a succedere ai propri genitori o parenti, taluni hanno poi assunto la qualifica di appaltatori o di amministratori di società appaltatrici, interrompendo, soltanto nel primo caso, il preesistente rapporto di lavoro, non essendo configurabile l'esistenza di un rapporto di dipendenza con se stessi, e continuandolo, nel secondo caso, non essendo codificata una precisa incompatibilità tra i due rapporti, incompatibilità anzi negata, in via di principio, sia in dottrina che in giurisprudenza.

In tale situazione è intervenuto l'articolo 13 della legge di delega della riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, che, in previsione della abolizione delle imposte di consumo, ha indotto il Governo ad accogliere il principio della tutela del posto di lavoro, in base alla posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita da ciascuna unità lavorativa del personale delle imposte di consumo, sia di quello iscritto al fondo di previdenza di cui al regio decreto 20 ottobre 1939 e successive modificazioni, sia di quello dipendente dai comuni, nel numero in servizio al 1° gennaio 1970.

Trattasi, com'è noto, di norma voluta dal Parlamento ed inserita nella legge di delega in sede di discussione dell'originario disegno di legge predisposto dal Governo. Nè all'atto della predisposizione del provvedimento delegato sono state avanzate riserve o proposte in ordine a quel principio, da parte dell'apposita commissione incaricata di esprimere il parere a norma dell'articolo 17 della citata legge n. 825.

Conseguentemente, tutti i dipendenti delle imposte di consumo, compresi quindi i figli e parenti di appaltatori e di ammini-

stratori di società appaltatrici e, in qualche caso, come quello del signor Luciano Acciari, gli stessi amministratori di società appaltatrici che svolgevano anche attività impiegate, purchè legittimamente assunti e regolarmente in servizio alla data di abolizione delle predette imposte, sono passati alle dipendenze dello Stato in base alla posizione giuridica, economica e previdenziale da ciascuno di essi acquisita con il precedente rapporto di lavoro.

Deve a questo proposito rilevarsi che non poche sono state e tuttora sono le difficoltà d'inserimento dei predetti dipendenti negli uffici statali, e tale situazione di disagio è stata avvertita, in particolare, a Roma ove vi erano le sedi di gran parte degli appaltatori e delle società appaltatrici delle imposte di consumo, cui erano addetti impiegati con le qualifiche dirigenziali più elevate, tra cui i fratelli Acciari, tutti con trattamento economico di gran lunga più alto di quello dei direttori di uffici statali e persino dei direttori generali.

La presenza di queste unità in uffici esecutivi o provinciali, ossia in piccoli ambienti, avrebbe senza dubbio maggiormente compromesso l'andamento dei servizi, creando pericolosi stati d'animo evidentemente lesivi del prestigio dei direttori di reparti o di uffici che avrebbero avuto alle proprie dipendenze impiegati retribuiti in misura notevolmente superiore alla loro.

Di qui l'opportunità di destinare gli impiegati di grado più elevato a prestare servizio presso talune direzioni generali del Ministero.

Ecco quindi delineati i motivi in base ai quali i fratelli Acciari sono stati assegnati presso la Direzione generale della finanza locale, e tuttavia destinati a compiti assai distanti da quelli nei quali potrebbero avanzare supposizioni di interessi diretti da tutelare, in relazione alla loro cessata attività nel settore delle imposte di consumo.

Si hanno, d'altra parte, fondati elementi per escludere che essi abbiano svolto interventi o sollecitazioni di qualsiasi natura per la trattazione di pratiche interessanti le società di provenienza, sia per quanto concerne la definizione di rapporti patrimoniali



con i comuni e sia per la decisione di ricorsi concernenti le imposte di consumo.

Non si pone, pertanto, sul piano dell'opportunità così come dal lato del pubblico interesse, alcuna necessità che i due suddetti impiegati siano destinati ad altri incarichi presso altre direzioni generali.

E quanto ai provvedimenti più radicali di sospensione dei signori Luciano e Alberto Acciari dal servizio, segnalati nell'ultima parte del documento in esame, è poi da far presente che gli interessati figurano assunti e regolarmente iscritti al fondo di previdenza dazieri rispettivamente dal 1° ottobre 1963 e 1° luglio 1966, per cui risultando in servizio al 31 dicembre 1972 e concorrendo a formare la consistenza numerica del personale al 1° gennaio 1970, essi hanno diritto sia alla iscrizione nel quadro speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 e sia alla utilizzazione provvisoria di cui all'articolo 19 del suddetto decreto. Provvedimenti del tipo di quelli auspicati sarebbero pertanto assolutamente illegittimi.

Con riferimento, infine, ai provvedimenti cautelativi di sospensione adottati dall'amministrazione nei confronti dei dipendenti assunti a tempo indeterminato dopo il 25 novembre 1972, successivamente, cioè, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che all'articolo 90, n. 15 ha disposto l'abolizione delle imposte di consumo a decorrere dal 1° gennaio 1973, è opinione dell'amministrazione che vi sono fondati motivi per ritenere che tali assunzioni non siano state determinate da effettive esigenze di servizio.

La solidità di tale tesi è del resto sorretta dal conforme orientamento dell'Avvocatura generale dello Stato ed è condivisa anche dalla Commissione d'inquadramento del personale, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 649.

Il Ministro delle finanze  
TANASSI

19 novembre 1974

BUCCHINI. — Al Ministro delle finanze. —  
Premesso:

che l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, relativo al prelievo tributario *una tantum* sui veicoli a motore, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 346, dispone l'imposizione del prelievo « per le autovetture, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, esclusi quelli carrozzati a furgone o a cassone »;

che l'esclusione in oggetto è giustificata in base alla considerazione che i veicoli a furgone o a cassone sono considerati come strumento di lavoro;

che sono sorte disparità di interpretazione per i furgoni finestrati, adoperati, sempre sul lavoro, per il trasporto promiscuo di persone e di cose;

che, nella pratica, è stata pretesa e pagata l'*una tantum* per detti veicoli che, in genere, hanno una potenza da 21 a 40 cv;

che appare evidente la disparità di trattamento fra i veicoli a furgone o a cassone ed i furgoni finestrati, nel quadro dei motivi ispiratori dell'esclusione stabilita,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ravvisi la necessità di emettere una circolare interpretativa della norma in esame, nel senso che l'esclusione dal prelievo dell'*una tantum* per gli autoveicoli a furgone o a cassone comprenda anche gli autoveicoli a furgone finestrato, dando le opportune istruzioni per il rimborso delle somme versate.

(4 - 3648)

RISPOSTA. — Considerazioni di ordine logico e motivi di giustizia distributiva inducono a non condividere la tesi sostenuta dalla signoria vostra onorevole, a proposito della estensione agli autoveicoli a furgone finestrato della esenzione dal prelievo *una tantum* introdotto dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, che ha operato la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251.

L'attento esame dei cennati provvedimenti legislativi consente di stabilire che gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose sono per principio assoggettati

al tributo straordinario in questione, mentre l'accezione prevista per quelli carrozzati « a furgone » o « a cassone » lascia chiaramente intendere che sono stati esonerati dall'imposta solo quei tipi di veicoli che per le loro caratteristiche strutturali sono di fatto impiegati unicamente per il trasporto di cose.

Ebbene, detta condizione non può dirsi sussista per i « furgoni finestrati » i quali sono normalmente costruiti con sedili per il trasporto fino a nove persone, e solo la limitazione del numero delle persone trasportabili consente di ricomprenderli tra i veicoli per il trasporto promiscuo di cui alla lettera c) dell'articolo 26 del vigente codice della strada.

È noto infatti che qualora essi avessero anche un solo posto in più, dovrebbero essere annoverati tra i veicoli indicati alla lettera b) dello stesso articolo 26, cioè tra gli autobus.

Nè può ritenersi influente ai fini della invocata esclusione il fatto che i veicoli di cui trattasi possano ottenere dagli uffici della Motorizzazione civile l'autorizzazione al trasporto di merci, essendo questa una caratteristica comune a tutti i veicoli per il trasporto promiscuo, e quindi acquisibile anche per i veicoli con carrozzeria « familiare », *station wagon* eccetera.

Deve perciò concludersi che se il legislatore ha voluto esonerare dall'imposta i veicoli considerati uno strumento di lavoro, tale esenzione egli ha inteso concedere con espresso riferimento alle caratteristiche strutturali del veicolo, che sono sostanzialmente diverse per i « furgoni finestrati » in base alle argomentazioni innanzi esposte.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

19 novembre 1974

CALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le somme erogate nel mese di maggio 1974 in applicazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche ed integrazioni al te-

sto unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno).

(4 - 3354)

RISPOSTA. — Nel mese di maggio 1974 non si sono avute erogazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*  
FABBRI

22 novembre 1974

CALIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui il signor Picciallo Vito, nato a Carbonara di Bari il 12 febbraio 1924, residente e domiciliato a Bari, in via Amendola, n. 37, che ebbe a presentare sin dal 1966, alla Direzione generale pensioni di guerra, domanda di pensione (posizione numero 1658635/D) e che è già stato sottoposto a visita medica l'11 dicembre 1972 dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Bari — la quale proponeva l'8ª categoria con la concessione di un'indennità *una tantum* — non ha a tutt'oggi ricevuto la liquidazione della pensione spettantegli.

(4 - 3469)

RISPOSTA. — Le infermità « note radiologiche di artrosi acromion-clavicolare destra e note radiologiche di artrosi delle ultime vertebre cervicali e lombari » riscontrate al signor Vito Picciallo negli accertamenti sanitari cui accenna la signoria vostra onorevole, sono state giudicate, dalla Commissione medica superiore, non dipendenti nè aggravate da cause di servizio di guerra.

Pertanto, in conformità di tale parere, è stata emessa, nei riguardi del predetto, determinazione negativa di trattamento pensionistico che trovasi, attualmente, presso il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione.

Non appena approvato, il cennato provvedimento verrà notificato alla parte nelle forme di legge.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*  
COLOMBO

23 novembre 1974

CANETTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione igienico-sanitaria che si sta determinando nella zona immediatamente a monte della città di Ventimiglia (Imperia), e segnatamente negli abitanti delle frazioni Bevera e Caserme Gallardi, a causa dell'indiscriminato scarico di immondizie che viene effettuato in località « Paraggio », a pochissima distanza dalle abitazioni.

I rifiuti vengono qui trasportati dai comuni di Ventimiglia e Bordighera e bruciati all'aria aperta: si forma, così, giornalmente una nube di fumo che ammorbida l'atmosfera in un largo raggio di territorio intensamente popolato.

Considerato che già ci sono state denunce per discariche nei vicini fiumi Roja e Bevera, che la popolazione ha più volte protestato presso le autorità locali e provinciali e che anche il prelievo dell'acqua per il rifornimento di Bevera desta qualche giustificato allarme per il modo come viene effettuato, e considerata, altresì, la grave situazione sanitaria del paese, si chiede quali urgenti provvedimenti intende assumere il Ministro per ovviare a tale deprecata situazione.

(4 - 2240)

RISPOSTA. — Com'è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 ha trasferito alle regioni a statuto ordinario la materia dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Di conseguenza, sono state delegate ai competenti organi regionali, come nella specie, le funzioni amministrative statali, in ordine all'igiene del suolo e dell'ambiente e all'inquinamento delle acque ed atmosferico.

Non essendo, pertanto, interessata la diretta competenza di questo Ministero, si fa presente quanto viene riferito in proposito dal commissario del Governo per la regione Liguria.

Da un sopralluogo effettuato dall'ufficio del medico provinciale — opportunamente interessato — è risultata effettiva la presenza di inconvenienti igienici nella zona Paraxio-Mainera.

Per detta località, che era stata in un primo momento reputata inidonea dall'ufficiale sanitario di Ventimiglia, il medico provinciale ha successivamente ritenuto di potere escludere possibili pericoli di inquinamento, in considerazione che la discarica di cui trattasi fosse allocata in posizione sollevata, sulle pendici della montagna.

L'accertamento degli inconvenienti ha, però, sollecitato subito l'interessamento del sindaco e dell'ufficiale sanitario perchè lo scarico delle immondizie sia trasferito, in ogni caso, in altra zona.

A breve scadenza, quindi, ogni inconveniente igienico dovrà essere eliminato.

*Il Ministro della sanità*  
Vittorino COLOMBO

20 novembre 1974

CAROLLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se non ritenga indilazionabile l'aumento dello stanziamento in bilancio a favore dei Centri di riabilitazione per gli spastici, attesa la cortese e costante opera che essi svolgono con mezzi estremamente modesti;

se non ritenga, altresì, di stipulare finalmente le convenzioni con i Centri funzionali di nuova istituzione.

(4 - 3358)

RISPOSTA. — Da parte di questa amministrazione sono state condivise pienamente le preoccupazioni finanziarie evidenziate a favore dei Centri di riabilitazione per gli spastici.

Si rappresenta, pertanto, che è stata già avanzata richiesta per una integrazione di 70 miliardi del relativo capitolo di bilancio e si assicura in tal senso ogni tempestivo intervento per il risanamento e per la attivazione delle attività funzionali dei Centri di cui trattasi.

*Il Ministro della sanità*  
Vittorino COLOMBO

20 novembre 1974

CAVALLI, SEMA, ADAMOLI, BERTONE, CANETTI, URBANI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è vero che è attualmente sottoposto all'esame, e quindi alla firma, del Ministro un accordo tra la società di navigazione « Italia », nella persona del suo amministratore delegato, e la società di navigazione « Lauro », che dovrebbe entrare in vigore con decorrenza dal 1° luglio 1974, in base al quale la società di navigazione « Italia » (flotta p.i.n.) si impegnerebbe:

1) a continuare il proprio servizio di linea Mediterraneo-Sud Pacifico per tutta la durata dell'accordo, ossia fino al 31 dicembre 1975, impegnandosi anche ad impiegare per il trasporto merci le 3 M/N musicisti (che sono navi passeggeri e quindi con limitata capacità di stiva per il trasporto merci), sospendendo quindi i noleggi fatti sino ad oggi atti a coprire la propria quota di traffico, e ciò proprio nel momento in cui è in corso di discussione presso la Commissione trasporti del Senato il disegno di legge n. 975, con il quale, in attuazione degli indirizzi in sede CIPE, si intende attuare il potenziamento del trasporto merci contestualmente al graduale disimpegno nel settore passeggeri;

2) a coprire la quota assegnata secondo l'accordo di ripartizione del traffico di tale linea — che resterebbe, in funzione dell'obbligo di cui al punto 1), insoddisfatta — mediante il sistema della cessione di stiva da parte della società « Lauro »: la società « Italia » si impegnerebbe a noleggiare non più una nave in conto proprio, come in precedenza, bensì a noleggiare una parte dello spazio stiva delle navi della società « Lauro » attualmente in difficoltà nel reperimento del carico da trasportare e, inoltre — cosa che si intende sottolineare con evidenza — a condizioni talmente vantaggiose da costituire un vero e proprio finanziamento per il tramite di una società di preminente interesse nazionale nei confronti di un armatore privato.

La società « Italia », infatti, si impegnerebbe a versare un nolo di dollari 155 a tonnellata (è da rilevare che la media-nolo per

tonnellata conseguita dalla stessa società « Lauro » nel 1973 è di dollari 135) per il carico effettivamente trasportato su navi « Lauro », mentre per lo spazio non utilizzato la stessa società di Stato si impegnerebbe al pagamento del « vuoto per pieno » nella misura di dollari 70 per metro cubo.

Si sarebbe, quindi, di fronte ad un macroscopico fenomeno di disattesa, da parte dello Stato, dei propri impegni e delle conseguenti aspettative di circa 12.000 lavoratori, i quali si attendono dalla ristrutturazione non un rimpinguamento dei guadagni degli armatori privati, bensì — come è stato più volte ribadito anche da fonti governative — un'alternativa al pericolo, attualmente incombente, di perdere il proprio posto di lavoro.

A tal fine gli interroganti chiedono una urgente risposta alla presente interrogazione, sollecitando, al tempo stesso, il Ministro ad impedire con il proprio veto che siffatta operazione possa essere portata a compimento.

(4 - 3467)

RISPOSTA. — La società di navigazione Italia e la flotta Lauro, allo scopo di coordinare ed armonizzare i loro reciproci rapporti per quanto riguardava i traffici dai porti italiani e spagnoli ai porti della costa del Pacifico del Sud America, stipularono per il triennio 1971-73 un accordo di riparto traffico merci (*pool*). Tra l'altro, in detto accordo furono fissati sia il numero minimo obbligatorio annuale di viaggi (Lauro 18 - Italia 12) sia le quote di riparto del nolo netto dalle contraenti conseguito e conferito alla Cassa conguaglio (Lauro 60 per cento - Italia 40 per cento).

Ai fini del *pool* i 16 viaggi di navi passeggeri della società Italia (tipo « Musicisti ») corrispondevano a sei viaggi di navi commerciali.

Detto accordo di *pool* prevedeva, inoltre, delle modifiche alle predette quote da apportare in funzione dei viaggi effettivamente compiuti.

Nell'intento di sopperire alla carenza di stiva delle tre unità passeggeri tipo « Musicisti », inidonee a soddisfare le esigenze del traffico merci, la società Italia, negli anni 1971, 1972 e 1973, ha fatto ricorso al noleggio a *time charter* di navi di bandiera nazionale, il che ha consentito alla predetta società di trasportare quasi integralmente la quota di traffico spettantele in base all'accordo di *pool* sopra riportato. I noleggi in parola hanno permesso inoltre di realizzare utili complessivi di 121 milioni per il 1971, 201 per il 1972 e 180 milioni per il 1973. È da precisare che le navi noleggiate venivano utilizzate soltanto per i viaggi di andata (peraltro, anche l'accordo di *pool* si riferiva soltanto ai viaggi di andata), mentre per i viaggi di ritorno — salvo rare eccezioni — venivano subnoleggiate per l'intera stiva alla « Flotta Lauro », la quale se ne serviva per caricare farina di pesce (merce fuori *pool*) in base ad un preesistente contratto di trasporto in esclusiva concluso con l'EPCHAP (Ente statale peruviano).

A partire dal 1° gennaio 1974, detto accordo di *pool* è stato rinnovato, sostanzialmente sulle stesse basi, fino al 31 dicembre 1976. È stato solo rideterminato il coefficiente di valore a viaggio delle navi tipo « Musicisti » sulla base del rapporto esistente tra il loro apporto nolo in *pool* nel triennio precedente e l'apporto nello stesso periodo di tutte le navi commerciali. Praticamente quattro partenze di navi tipo « Musicisti » sono attualmente considerate poco più di un viaggio di nave commerciale.

Per l'anno in corso la società Italia non ha ritenuto opportuno continuare a fare ricorso al noleggio di navi, in quanto — a suo giudizio — le elevatissime rate giornaliere richieste dagli armatori non avrebbero consentito di formulare previsioni di viaggi in attivo. Pertanto la suddetta società ha trattato un accordo con la flotta Lauro per un noleggio parziale di stiva.

Tale accordo, che entrerebbe in vigore solo dopo l'approvazione di questo Ministero, consentirebbe alla società Italia di utilizzare, a richiesta, parte di stiva delle unità del-

la flotta Lauro adibite a servizio di linea sulla rotta Italia-Spagna-Sud Pacifico, mediante il pagamento di una rata di nolo di dollari 155 per tonnellata, comprensiva delle spese di imbarco e sbarco e tale da consentire un margine di profitto per la società Italia.

L'accordo fissa inoltre una penalità di dollari 70 a tonnellata da corrispondersi soltanto nel caso in cui la società Italia non sia in grado di caricare il quantitativo indicato quindici giorni prima della partenza della nave e la flotta Lauro non utilizzi altrimenti detto spazio.

Tale accordo di noleggio di stiva — sempre a giudizio della società Italia — consentirebbe a detta società di:

conseguire la prefissata percentuale di partecipazione al traffico e difendere quindi la propria quota di traffico;

realizzare un margine di utile;

ottenere, mercè il mancato ricorso ai viaggi straordinari, una migliore razionalizzazione del servizio;

continuare ad offrire alla clientela nazionale un efficiente servizio commerciale per gli scali del Sud Pacifico.

L'accordo di noleggio di stiva di cui sopra non è entrato in vigore, in quanto non ha ancora ricevuto l'approvazione di questo Ministero.

Infatti, attese le mutate esigenze di stiva recentemente delineatesi, questo Ministero ha predisposto un supplemento di indagini per una maggiore acquisizione di dati sulla questione, intesi ad accertare se sussistano ancora i presupposti per continuare a fare ricorso, da parte della società Italia, al noleggio di navi.

La soluzione della questione, comunque, dovrà essere inquadrata nella ristrutturazione delle linee marittime di preminente interesse nazionale, il cui disegno di legge, come è noto, è all'esame del Parlamento.

Il Ministro della marina mercantile  
COPPO

9 novembre 1974

CIPOLLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia pubblicata dalla stampa secondo la quale l'AIMA avrebbe venduto a privati, prima del raccolto, scorte per oltre 1.700.000 quintali di grano duro.

In caso affermativo, si chiede di conoscere:

1) quali sono gli organi che hanno effettivamente deciso e controllato l'operazione di liquidazione delle scorte e le singole vendite e se, in particolare, queste furono esplicitamente autorizzate dal Ministro;

2) quali sono le ditte acquirenti, le quantità acquistate ed i prezzi realizzati da ognuna di esse.

Si chiede, infine, di conoscere se il Ministero, anche con la collaborazione di altri settori dell'Amministrazione pubblica, abbia svolto o abbia in animo di svolgere indagini per accertare le destinazioni finali di tali enormi partite di grano.

(4 - 2365)

RISPOSTA. — L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in applicazione di precise norme comunitarie, anche durante la campagna di commercializzazione 1972-73, come nelle precedenti campagne dal 1967-68 al 1970-71, ha indetto varie gare per la vendita di grano duro dell'intervento, decise di volta in volta dal consiglio di amministrazione, con delibere: del 29 novembre 1972, per quintali 965.901,51; del 1° febbraio 1973, per quintali 205.365,71 e del 7 marzo 1973, per quintali 47.954,99.

Dei bandi di gara, come di consueto, è stata data notizia mediante appositi comunicati stampa e con l'invio del bando stesso alle Camere di commercio, agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, alle associazioni delle categorie interessate e alle ditte che ne avevano fatto richiesta in precedenza.

Per ciascuna gara, svolta nel corso della campagna, vi sono state le seguenti offerte di acquisto di grano duro:

gara del 20 dicembre 1972: offerte numero 543 per quintali 1.868.611;

gara del 22 febbraio 1973: offerte numero 150 per quintali 370.790,32;

gara del 4 aprile 1973: offerte numero 82 per quintali 200.842,66.

Le offerte vengono esaminate in seduta pubblica da una Commissione di funzionari, costituita con decreto ministeriale, che procede alla constatazione delle offerte, all'esame della loro validità e alla formazione delle graduatorie relative.

Il consiglio di amministrazione esamina i risultati di gara, fissa per ciascuna gara il prezzo congruo, tenendo conto dei prezzi di mercato rilevati dall'IRVAM nella settimana in cui si è tenuta la gara, opportunamente adeguati, e procede alle aggiudicazioni.

Per ciascuna gara si sono avute le seguenti aggiudicazioni:

gara del 20 dicembre 1972: aggiudicazioni n. 225, per quintali 760.535,80, al prezzo da lire 7.720 a lire 8.860 per la varietà Cappelli, e da lire 7.000 a lire 7.306 per la varietà Timilie;

gara del 22 febbraio 1973: aggiudicazioni n. 73 per quintali 161.809,57, al prezzo da lire 8.067 a lire 8.675;

gara del 4 aprile 1973: aggiudicazioni n. 27, per quintali 47.954,99, al prezzo da lire 8.017 a lire 8.725.

I prezzi indicati s'intendono per merce da consegnare al magazzino di giacenza e ad essi vanno aggiunte le maggiorazioni per caratteristiche qualitative ed eventuali ulteriori maggiorazioni mensili in rapporto alla data di effettivo ritiro del prodotto.

Si uniscono, per ciascuna delle tre gare, i prospetti con l'indicazione, fra l'altro, delle ditte acquirenti, delle quantità acquistate e dei relativi prezzi di aggiudicazione, facendo presente che nessuna disposizione nazionale o comunitaria autorizza l'organismo di intervento o il Governo italiano ad accertare la destinazione finale delle scorte vendute.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
BISAGLIA

22 novembre 1974

28 NOVEMBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICLO 72

ALLEGATO

## AGGIUDICAZIONE DI FRUMENTO DURO NELLA GARA DEL 20 DICEMBRE 1972

Ente assuntore	Magazzino di prelievo	Ditta aggiudicataria	Quantità attribuita Quintali	Prezzo aggiudic.	Cauzione	
					Tipo	Importo Lire
Grano duro « Cappelli »						
C.A.P. - GR	Grosseto S.	F.lli Gori	6.469,80	8325,—	Fid.	4.528.860
C.A.P. - GR	Arcile	Molini Felizzano	3.000,—	8211,—	Fid.	2.100.000
C.A.P. - GR	Arcile	Barilla S.p.A.	459,50	7988,—	Fid.	2.421.650
C.A.P. - GR	Scanzano	Barilla S.p.A.	1.489,91	7988,—	Fid.	1.042.937
C.A.P. - GR	Massa Marittima	F.lli Gori	1.014,45	8310,—	Fid.	710.115
C.A.P. - GR	Cinigiano	F.lli Gori	3.469,49	8375,—	Fid.	2.428.643
C.A.P. - GR	Albinia Silo	Pastificio Agnesi	1.000,—	8227,—	Fid.	700.000
C.A.P. - GR	Albinia Silo	Molini Felizzano	3.000,—	8221,—	Fid.	2.100.000
C.A.P. - GR	Albinia Silo	Pastificio Agnesi	865,36	8176,—	Fid.	700.000
C.A.P. - GR	Sgrilla	F.lli Gori	2.630,63	8225,—	Fid.	1.841.441
C.A.P. - GR	Saturnia	Molini Felizzano	3.000,—	8231,—	Fid.	2.100.000
C.A.P. - GR	Saturnia	Barilla S.p.A.	275,66	8008,—	Fid.	2.292.962
C.A.P. - GR	Capalbio	Barilla S.p.A.	1.416,56	8100,—	Fid.	991.592
C.A.P. - PI	Saline Volt.	F.lli Gori	827,95	8275,—	Fid.	579.565
C.A.P. - SI	Ponte Feccia	F.lli Gori	2.403,90	8225,—	Fid.	1.682.730
C.A.P. - SI	Siena	F.lli Gori	1.370,18	8275,—	Fid.	959.126
C.A.P. - SI	Asciano	F.lli Gori	10.385,71	8260,—	Fid.	7.269.997
C.A.P. - SI	Torrenieri	F.lli Gori	3.399,32	8225,—	Fid.	2.379.524
C.A.I. - RI/TR	Narni	Mol. Ponte S. Giovanni	3.396,15	8031,—	Fid.	2.377.305
C.A.I. - RI/TR	Orvieto	Mol. Ponte S. Giovanni	3.173,46	8027,—	Fid.	2.221.422
C.A.P. - FR	Anagni	Ferro Giuseppe	1.152,16	7991,—	Ass.	806.400
C.A.P. - LT	Borgo Corso	Barilla S.p.A.	2.085,45	7855,—	Fid.	1.459.815
C.A.P. - Roma	Campagnano	Soc. Romana Mac.	6.508,75	8113,—	Fid.	4.556.125
C.A.P. - Roma	Nettuno	Massobrio Antonio	3.000,—	8167,—	Fid.	24.500.000
C.A.P. - Roma	Nettuno	Massobrio Antonio	3.000,—	8163,—	—	(8)
C.A.P. - Roma	Nettuno	Massobrio Antonio	3.262,70	8153,—	—	(8)
C.A.P. - Roma	Nettuno	Massobrio Antonio	3.000,—	8143,—	—	(8)
C.A.P. - Roma	Nettuno	Massobrio Antonio	3.000,07	8133,—	—	(8)
C.A.P. - Roma	Cerveteri	Molini Felizzano	3.000,—	8253,—	Fid.	2.100.000
C.A.P. - Roma	Cerveteri	Pastificio Agnesi	1.000,—	8253,—	Fid.	700.000
C.A.P. - Roma	Cerveteri	Pastificio Agnesi	1.000,—	8228,—	Fid.	700.000
C.A.P. - Roma	Cerveteri	Soc. Romana Mac.	7.000,—	8212,—	Fid.	4.900.000
C.A.P. - Roma	Cerveteri	Pastificio Agnesi	134,64	8178,—	—	(4)
C.A.P. - Roma	Cerveteri	Pastificio Agnesi	1.000,—	8157,—	Fid.	700.000
C.A.P. - Roma	Cerveteri	Pastificio Agnesi	1.000,—	8156,—	Fid.	700.000
C.A.P. - Roma	Cerveteri	Pastificio Agnesi	1.000,—	8142,—	Fid.	700.000
C.A.P. - Roma	Cerveteri	Soc. Romana Mac.	1.830,39	8106,—	Fid.	7.000.000
C.A.P. - Roma	Pomezia	Massobrio Antonio	3.000,—	8177,—	—	(8)
C.A.P. - Roma	Pomezia	Pastificio Agnesi	1.000,—	8176,—	Fid.	700.000
C.A.P. - Roma	Pomezia	Massobrio Antonio	3.000,—	8172,—	—	(8)
C.A.P. - Roma	Pomezia	Massobrio Antonio	4.194,24	8162,—	—	(8)
C.A.P. - Roma	Pomezia	Massobrio Antonio	3.000,—	8152,—	—	(8)
C.A.P. - Roma	Pomezia	Massobrio Antonio	2.000,—	8142,—	—	(8)
C.A.P. - Roma	Roma Silo Urbe	Pastificio Agnesi	1.000,—	8262,—	Fid.	700.000
C.A.P. - Roma	Roma Silo Urbe	Pastificio Agnesi	1.000,—	8252,—	Fid.	700.000
C.A.P. - Roma	Roma Silo Urbe	Pastificio Agnesi	1.000,—	8177,—	Fid.	700.000
C.A.P. - Roma	Roma Silo Urbe	Soc. Romana Mac.	10.000,—	8162,—	Fid.	7.000.000
C.A.P. - Roma	Roma Silo Urbe	Pastificio Agnesi	1.000,—	8156,—	Fid.	700.000
C.A.P. - Roma	Roma Silo Urbe	Pastificio Agnesi	1.000,—	8145,—	Fid.	700.000
C.A.P. - Roma	Roma Silo Urbe	Pastificio Agnesi	1.000,—	8130,—	Fid.	700.000
C.A.P. - Roma	Roma Silo Urbe	Martinelli G.	1.000,—	8108,—	Fid.	700.000
C.A.P. - Roma	Roma Silo Urbe	Martinelli G.	2.500,—	8103,—	Fid.	1.750.000
C.A.P. - Roma	Roma Silo Urbe	Soc. Romana Mac.	10.000,—	8102,—	Fid.	7.000.000
C.A.P. - Roma	Roma Silo Urbe	Martinelli G.	2.500,—	8080,—	Fid.	1.750.000
C.A.P. - Roma	Roma Silo Urbe	Mol. Eridanea Saini	1.000,—	8012,—	—	(6)
C.A.P. - Roma	Roma Silo Urbe	Soc. Romana Mac.	5.761,89	8002,—	Fid.	7.000.000
Fedit - Roma	Furbara	Mol. Eridanea Saini	1.000,—	8012,—	Fid.	7.000.000
C.A.P. - VT	Arlena	Mol. Ponte S. Giovanni	3.486,04	8217,50	Fid.	2.440.228
C.A.P. - VT	Cellere	Mol. Ponte S. Giovanni	2.513,58	8324,—	Fid.	1.759.506
C.A.P. - VT	Marta	Mol. Ponte S. Giovanni	4.078,46	8353,25	Fid.	2.854.922
C.A.P. - VT	Montalto di Castro	Molini Felizzano	3.000,—	8231,—	Fid.	2.100.000
C.A.P. - VT	Montalto di Castro	Pastificio Agnesi	1.000,—	8118,—	Fid.	700.000
C.A.P. - VT	Montalto di Castro	Barilla S.p.A.	8.569,07	8115,—	Fid.	8.798.349

28 NOVEMBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 72

Segue : AGGIUDICAZIONE DI FRUMENTO DURO NELLA GARA DEL 20 DICEMBRE 1972

Ente assuntore	Magazzino di prelievo	Ditta aggiudicataria	Quantità attribuita Quintali	Prezzo aggiudic.	Caucione	
					Tipo	Importo Lire
<i>Segue : Grano duro « Cappelli »</i>						
C.A.P. - VT	Monteromano	Mol. Ponte S. Giovanni	2.113,95	8307,50	Fid.	1.479.765
C.A.P. - VT	Monterosi	Mol. Ponte S. Giovanni	4.433,70	8283,50	Fid.	3.103.590
C.A.P. - VT	Tarquinia	Molini Felizzano	5.000,—	8261,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - VT	Tarquinia	Barilla S.p.A.	2.513,58	8175,—	Fid.	1.759.506
C.A.P. - VT	Tarquinia	Barilla S.p.A.	2.113,95	8150,—	Fid.	1.479.755
C.A.P. - VT	Tarquinia	Barilla S.p.A.	1.019,21	8150,—	Fid.	3.103.590
C.A.P. - VT	Tarquinia	Barilla S.p.A.	4.000,—	8115,—	—	(5)
C.A.P. - VT	Tarquinia	Pastificio Agnesi	1.000,—	8106,—	Fid.	700.000
C.A.P. - VT	Tarquinia	Barilla S.p.A.	4.078,46	8105,—	Fid.	2.854.922
C.A.P. - VT	Tarquinia	Pastificio Agnesi	1.000,—	8086,—	Fid.	700.000
C.A.P. - VT	Tarquinia	Mol. Eridanea Saini	1.000,—	8012,—	—	(6)
C.A.P. - VT	Tuscania	Molini Felizzano	4.000,—	8253,—	Fid.	2.800.000
C.A.P. - VT	Tuscania	Mol. Ponte S. Giovanni	2.650,—	8217,50	Fid.	4.655.000
C.A.P. - VT	Viterbo	Molini Felizzano	4.000,—	8258,—	Fid.	2.800.000
C.A.P. - VT	Viterbo	Pastificio Agnesi	1.000,—	8116,—	Fid.	700.000
C.A.P. - VT	Viterbo	Pastificio Agnesi	1.000,—	8081,—	Fid.	700.000
C.A.I. - CB/IS	Guglionesi	Martino Andrea	1.139,29	8402,—	Fid.	797.503
C.A.I. - CB/IS	Montenero B.	Martino Andrea	451,94	8354,—	Fid.	316.358
C.A.I. - CB/IS	Palata	Martino Andrea	1.973,13	8452,—	Fid.	1.381.191
C.A.I. - CB/IS	Petacciato	Martino Andrea	2.972,03	8552,—	Fid.	2.080.421
C.A.I. - CB/IS	Rotello	Martino Andrea	402,02	8355,—	Fid.	281.414
C.A.I. - CB/IS	S. Martino P.	Martino Andrea	9.482,57	8602,—	Fid.	6.637.799
C.A.I. - CB/IS	S. Croce Magl.	Martino Andrea	4.887,84	8504,—	Fid.	3.421.488
C.A.I. - CB/IS	Ururi	Martino Andrea	7.242,90	8604,—	Fid.	5.070.030
C.A.I. - BA/BR	Altamura	Martinelli G.	2.500,—	8400,—	Fid.	1.750.000
C.A.I. - BA/BR	Gravina P.	Mod. Semolerie Italiane	8.211,55	8354,—	Fid.	5.748.085
C.A.I. - BA/BR	Santeramo	Molino S.A.I.M.	2.000,—	8165,—	Fid.	1.400.000
C.A.I. - BA/BR	Bisceglie	Martinelli G.	3.000,—	8403,—	Fid.	2.100.000
C.A.I. - BA/BR	Bisceglie	Mod. Semolerie Italiane	1.538,14	8311,—	Fid.	3.176.698
C.A.I. - BA/BR	Gravina Lin.	Divella	8.211,55	8535,—	Fid.	5.748.085
C.A.P. - FG	Bovino	Mol. Sacco Luigi	5.000,—	8420,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Bovino	Casillo Gennaro	5.000,—	8407,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Bovino	Martinelli G.	2.500,—	8378,—	Fid.	1.750.000
C.A.P. - FG	Candela	Martinelli G.	4.000,—	8473,—	Fid.	2.800.000
C.A.P. - FG	Carapelle	Carella e Tamma	6.500,57	8476,—	Fid.	4.550.399
C.A.P. - FG	Carignano	Mod. Semolerie Italiane	2.871,23	8413,—	Fid.	2.009.861
C.A.P. - FG	Carpino	Martinelli G.	2.000,—	8500,—	Fid.	1.400.000
C.A.P. - FG	Chieti	Martinelli G.	1.000,—	8399,—	Fid.	700.000
C.A.P. - FG	Foggia	Mod. Semolerie Italiane	10.000,—	8607,—	Fid.	7.000.000
C.A.P. - FG	Foggia	Mod. Semolerie Italiane	10.000,—	8575,—	Fid.	7.000.000
C.A.P. - FG	Foggia	Martinelli G.	2.500,—	8549,—	Fid.	1.750.000
C.A.P. - FG	Foggia	Buitoni S.p.A.	10.000,—	8537,—	Fid.	7.000.000
C.A.P. - FG	Foggia	Martinelli G.	1.000,—	8506,—	Fid.	700.000
C.A.P. - FG	Foggia	Buitoni S.p.A.	10.000,—	8487,—	Fid.	7.000.000
C.A.P. - FG	Foggia	Sacco Luigi	5.000,—	8465,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Foggia	Buitoni S.p.A.	10.000,—	8437,—	Fid.	7.000.000
C.A.P. - FG	Foggia	Sacco Luigi	5.000,—	8435,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Foggia	Sacco Luigi	5.000,—	8415,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Foggia	Casillo Gennaro	5.000,—	8405,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Foggia	Casillo Gennaro	5.000,—	8400,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Foggia	Buitoni S.p.A.	10.000,—	8387,—	Fid.	7.000.000
C.A.P. - FG	Foggia	Sacco Luigi	1.578,38	8365,—	—	(2)
C.A.P. - FG	Foggia	Buitoni S.p.A.	5.000,—	8337,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Foggia	Sacco Luigi	5.000,—	8335,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Foggia	Sacco Luigi	5.000,—	8305,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Foggia	Buitoni S.p.A.	5.000,—	8287,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Foggia	Sacco Luigi	5.000,—	8255,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Foggia	Casillo Gennaro	5.000,—	8250,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Foggia	Buitoni S.p.A.	5.000,—	8237,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Foggia	Buitoni S.p.A.	5.000,—	8237,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Foggia	Sacco Luigi	5.000,—	8195,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Foggia	Casillo Gennaro	5.000,—	8435,—	Fid.	3.500.000



28 NOVEMBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 72

Segue : AGGIUDICAZIONE DI FRUMENTO DURO NELLA GARA DEL 20 DICEMBRE 1972

Ente assuntore	Magazzino di prelievo	Ditta aggiudicataria	Quantità attribuita Quintali	Prezzo aggiudic.	Cauzione	
					Tipo	Importo Lire
<i>Segue : Grano duro « Cappelli »</i>						
C.A.P. - FG	Incoronata	Carella e Tamma	3.000,—	8476,—	Fid.	2.100.000
C.A.P. - FG	Lesina	Martinelli G.	2.500,—	8502,—	Fid.	1.750.000
C.A.P. - FG	Lesina	Martinelli G.	4.000,—	8469,—	Fid.	2.800.000
C.A.P. - FG	Lesina	Sacco Luigi	2.856,18	8415,—	Fid.	5.600.000
C.A.P. - FG	Lesina	Martinelli G.	357,02	8415,—	Fid.	700.000
C.A.P. - FG	Lucera 64	Martinelli G.	2.500,—	8386,—	Fid.	1.750.000
C.A.P. - FG	Lucera 64	Casillo Gennaro	5.000,—	8380,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Lucera 64	Sacco Luigi	3.421,62	8365,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Lucera 223	Sacco Luigi	5.000,—	8375,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Lucera 223	Casillo Gennaro	8.000,—	8365,—	Fid.	5.600.000
C.A.P. - FG	Lucera 223	Mol. Pambuffetti	4.685,17	8185,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Manfredonia 71	Mod. Semolerie Italiane	787,57	8381,—	Fid.	551.299
C.A.P. - FG	Manfredonia 153	Mod. Semolerie Italiane	4.395,04	8407,—	Fid.	3.076.528
C.A.P. - FG	Mezzanone	Carella e Tamma	8.084,87	8558,—	Fid.	5.659.409
C.A.P. - FG	Pietra M.corvino	Martinelli G.	2.000,—	8438,—	Fid.	1.400.000
C.A.P. - FG	Pietra M.corvino	Martinelli G.	1.000,—	8436,—	Fid.	700.000
C.A.P. - FG	Pietra M.corvino	Mod. Semolerie Italiane	3.125,71	8417,—	Fid.	4.287.997
C.A.P. - FG	S. Agata P.	Casillo Gennaro	5.000,—	8385,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	S. Nicandro G.	Martinelli G.	3.000,—	8503,—	Fid.	2.100.000
C.A.P. - FG	S. Nicandro G.	Mod. Semolerie Italiane	498,82	8417,—	Fid.	2.449.174
C.A.P. - FG	S. Marco Lamis	Martinelli G.	5.000,—	8471,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	S. Severo	Mod. Semolerie Italiane	5.000,—	8413,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - FG	Segezia	Casillo Gennaro	3.000,—	8418,—	Fid.	2.100.000
C.A.P. - FG	Serracapr. 103	Martino Andrea	3.285,34	8651,—	Fid.	2.299.738
C.A.P. - FG	Serracapr. 105	Martinelli G.	2.000,—	8505,—	Fid.	1.400.000
C.A.P. - FG	Serracapr. 105	Martinelli G.	2.500,—	8502,—	Fid.	1.750.000
C.A.P. - FG	Serracapr. 105	Martinelli G.	4.000,—	8488,—	Fid.	2.800.000
C.A.P. - FG	Tavernola	Carella e Tamma	21.694,60	8558,—	Fid.	15.186.220
C.A.P. - FG	Tertiveri	Mod. Semolerie Italiane	623,84	8425,—	Fid.	436.688
C.A.P. - FG	Torremaggiore	Martinelli G.	3.150,—	8501,—	Fid.	2.100.000
C.A.P. - FG	Torremaggiore	Martinelli G.	3.150,—	8501,—	Fid.	2.100.000
C.A.P. - FG	Torremaggiore	Martinelli G.	4.007,50	8500,—	Fid.	2.800.000
C.A.P. - FG	Torremaggiore	Martinelli G.	4.000,—	8499,—	Fid.	2.800.000
C.A.P. - FG	Torremaggiore	Martinelli G.	3.000,—	8488,—	Fid.	2.100.000
C.A.P. - FG	Troia	Casoli Giuseppe	3.492,22	8400,—	Fid.	2.444.554
C.A.P. - PZ	Colobraro	Padula Giacinto	626,44	8690,—	Ass.	438.508
C.A.P. - PZ	Matera	Padula Giacinto	13.466,46	8860,—	Ass.	9.426.522
C.A.P. - PZ	Montalbano I	Padula Giacinto	1.839,94	8690,—	Ass.	1.287.958
C.A.P. - PZ	Montemilone	Padula Giacinto	4.793,80	8690,—	Fid.	3.355.660
C.A.P. - PZ	Oppido Lucano	Padula Giacinto	400,—	8690,—	Fid.	280.000
C.A.P. - PZ	Rionero V.	Padula Giacinto	592,91	8690,—	Fid.	415.037
C.A.P. - PZ	Venosa	Padula Giacinto	2.176,95	8690,—	Fid.	1.523.865
C.A.P. - CZ	Crotone Silos	Mod. Semolerie Italiane	10.000,—	8252,—	Fid.	7.000.000
C.A.P. - CZ	Crotone Silos	Mol. Ebolitani	2.000,—	8100,—	Fid.	1.400.000
C.A.P. - CZ	Crotone Silos	Mol. Ebolitani	2.000,—	8075,—	Fid.	1.400.000
C.A.P. - CZ	Crotone Silos	Mol. Ebolitani	2.000,—	8050,—	Fid.	1.400.000
C.A.P. - CZ	Crotone Silos	Mol. Ebolitani	2.000,—	8025,—	Fid.	1.400.000
C.A.P. - CZ	Crotone Silos	Mol. Ebolitani	2.000,—	8005,—	Fid.	1.400.000
C.A.P. - CZ	Crotone Silos	Mol. Ebolitani	2.000,—	8000,—	Fid.	1.400.000
C.A.P. - AG	Agrigento	Maione Filippo	5.000,—	7910,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - AG	Agrigento	Maione Filippo	3.500,—	7900,—	Fid.	2.450.000
C.A.P. - AG	Agrigento	Genovese Carmelo	700,14	7856,—	Fid.	6.552.203
C.A.P. - AG	Licata	Genovese Carmelo	6.486,83	7956,—	Fid.	4.540.781
C.A.P. - AG	Naro	Cereali Sicilia	876,51	7750,—	Fid.	700.000
C.A.P. - AG	Naro	Mol. Cacciatore	4.382,57	7750,—	Fid.	3.500.000
C.A.P. - AG	Palma Montechiaro	Maione Filippo	3.000,—	7900,—	Fid.	2.100.000
C.A.P. - AG	Palma Montechiaro	Molini Gazzi	1.894,07	7800,—	Fid.	1.400.000
C.A.P. - CL	Mazzarino	Genovese Carmelo	1.077,75	7751,—	Fid.	754.425
C.A.P. - CL	Mussomeli	Maione Filippo	3.000,—	7905,—	Fid.	2.100.000
C.A.P. - CL	Mussomeli	Genovese Carmelo	281,01	7826,—	Fid.	2.296.707
C.A.P. - CL	Villalba Scalo	Maione Filippo	1.505,63	7905,—	Fid.	1.053.941
C.A.P. - CT	Catania Bic.	F.lli Strano	3.580,—	8220,—	Fid.	2.506.000
C.A.P. - CT	Caltagirone	F.lli Strano	9.360,29	8215,—	Fid.	6.552.203

28 NOVEMBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 72

Segue: AGGIUDICAZIONE DI FRUMENTO DURO NELLA GARA DEL 20 DICEMBRE 1972

Ente assuntore	Magazzino di prelievo	Ditta aggiudicataria	Quantità attribuita Quintali	Prezzo aggiudic.	Caucione	
					Tipo	Importo Lire
<i>Segue: Grano duro « Cappelli »</i>						
C.A.P. - PA	Montemaggiore	Maione Filippo	691,64	7870,—	Fid.	484.148
C.A.P. - PA	Palermo	Genovese Carmelo	3.580,—	7986,—	Fid.	2.506.000
C.A.P. - PA	Palermo	Soresi Nicolò	19.669,51	7910,—	—	(3)
C.A.P. - PA	S. Lorenzo C.	Molini Virga	8.000,—	7985,—	Fid.	5.600.000
C.A.P. - PA	S. Lorenzo C.	Soresi Nicolò	518,62	7910,—	—	(3)
C.A.P. - TP	Vita	Soresi Nicolò	1.891,90	7910,—	Fid.	1.324.330
C.A.P. - TP	S. Francesco	Vajana Pasquale	2.156,73	7720,—	Fid.	1.509.711
C.A.P. - CA	Barumini	Pesce Bartolomeo	3.310,27	8410,—	Ass.	2.240.000
C.A.P. - CA	Cagliari Silo	Pesce Bartolomeo	8.000,—	8480,—	Ass.	5.600.000
C.A.P. - CA	Cagliari Silo	Ind. Sarda Molini	1.297,69	8300,—	Fid.	2.800.000
C.A.P. - CA	Giba	Ind. Sarda Molini	1.284,37	8100,—	Fid.	896.000
C.A.P. - CA	Guasila	Pesce Bartolomeo	900,—	8480,—	Ass.	630.000
C.A.P. - CA	Guasila	Ind. Sarda Molini	49,71	8200,—	Ass.	664.300
C.A.P. - CA	Guspini	Pesce Bartolomeo	1.100,—	8380,—	Ass.	770.000
C.A.P. - CA	Guspini	Pasta Puddu	176,01	8350,—	Fid.	350.000
C.A.P. - CA	Iglesias	Ind. Sarda Molini	956,99	8175,—	Fid.	665.000
C.A.P. - CA	Mandas	Pesce Bartolomeo	688,25	8200,—	Ass.	481.600
C.A.P. - CA	Oristano	Pesce Bartolomeo	1.217,—	8310,—	Ass.	851.900
C.A.P. - CA	Oristano	Ind. Sarda Molini	100,95	8200,—	Fid.	892.500
C.A.P. - CA	Sardara	Ind. Sarda Molini	1.014,76	8200,—	Fid.	700.000
C.A.P. - CA	Selegas	Ind. Sarda Molini	635,26	8250,—	Fid.	444.500
C.A.P. - CA	Senorbì	Pesce Bartolomeo	2.414,60	8475,—	Ass.	1.680.000
C.A.P. - CA	Villacidro	Pasta Puddu	500,—	8240,—	Fid.	350.000
C.A.P. - CA	Villacidro	Ind. Sarda Molini	2.042,45	8200,—	Fid.	1.680.000
C.A.P. - CA	Villamar	Pesce Bartolomeo	3.850,—	8600,—	Ass.	2.695.000
C.A.P. - CA	Villamar	Pasta Puddu	101,74	8350,—	—	(1)
C.A.P. - CA	Villaurbana	Ind. Sarda Molini	899,29	8150,—	—	(7)
C.A.P. - NU	Gergei	Ind. Sarda Molini	3.310,—	8200,—	Fid.	2.317.000
C.A.P. - NU	Gergei	Pasta Puddu	286,14	8150,—	Fid.	350.000
C.A.P. - NU	Isili	Ind. Sarda Molini	1.500,—	8200,—	Fid.	1.050.000
C.A.P. - NU	Isili	Pasta Puddu	352,43	8015,—	Fid.	350.000
C.A.P. - NU	Laconi	Ind. Sarda Molini	2.779,70	8225,—	Fid.	2.765.000
			740.444,27			
<i>Grano duro varietà « Timilie »</i>						
C.A.P. - CS	Spezzano Alb.	Fed. It. Cons. Agr.	32,50	7000,—	Ass.	22.750
C.A.P. - CT	Catania Bic.	Genovese Carmelo	3.612,40	7151,—	Fid.	2.528.680
C.A.P. - CT	Catania Zia Lisa	Pezzullo Luigi	16.000,—	7306,—	Fid.	11.200.000
C.A.P. - CT	Catania Zia Lisa	Molini Gazzi	295,45	7150,—	Fid.	700.000
C.A.P. - PA	S. Lorenzo	Soresi Nicolò	151,18	7100,—	Fid.	343.517
			20.091,53			
		Totale attribuzioni	760.535,80			

## NOTE:

- (1) Vedi altra attribuzione sul magazzino di Guspini (CA).
- (2) Vedi altra attribuzione sul magazzino di Lucera n. 64 (FG).
- (3) Vedi altra attribuzione sul magazzino di S. Lorenzo Colli (PA) - Timilie.
- (4) Vedi altra attribuzione sul magazzino di Albinia Scalo (GR).
- (5) Vedi altra attribuzione sul magazzino di Montalto di Castro (VT).
- (6) Vedi altra attribuzione sul magazzino di FEDIT di Furbara (Roma).
- (7) Vedi altra attribuzione sul magazzino di Guasila (CA).
- (8) Vedi altra attribuzione sul magazzino di Nettuno (Roma).

RIEPILOGO DITTE AGGIUDICATARIE NELLA GARA DEL 22 FEBBRAIO 1973  
PER LA VENDITA DI FRUMENTO DURO

Ente assuntore	Magazzino di prelievo	Ditta aggiudicataria	Attività svolta	Quantità attribuibile Quintali	Prezzo offerto Lire
C.A.P. - SI	Buonconvento	Eridanea Saini	Molini	1.000,—	8.102,—
C.A.P. - SI	Buonconvento	Eridanea Saini	Molini	1.000,—	8.103,—
C.A.P. - SI	Poggibonsi	Eridanea Saini	Molini	1.000,—	8.102,—
C.A.P. - Roma	Campagnano	Eridanea Saini	Molini	2.000,—	8.103,—
Fedit - Roma	Furbara	Eridanea Saini	Molini	2.000,—	8.103,—
C.A.P. - VT	Acquapendente	Eridanea Saini	Molini	589,70	8.077,—
C.A.P. - VT	Blera	Medori F.Ili	Molino	640,15	8.096,—
C.A.P. - VT	Tarquinia	Eridanea Saini	Molini	569,07	8.067,—
C.A.P. - VT	Viterbo	Eridanea Saini	Molini	1.201,08	8.067,—
C.A.P. - VT	Viterbo	Eridanea Saini	Molini	640,15	8.077,—
C.A.P. - VT	Viterbo	Medori F.Ili	Molino	589,70	8.156,—
C.A.I. - BA/BR	Altamura	Loiudice s.n.c.	Semolificio	7.009,12	8.560,—
C.A.I. - BA/BR	Altamura	Loiudice e Capriati	Molino	3.204,17	8.560,—
C.A.I. - BA/BR	Gravina di Puglia	Casillo Francesco	Molino	3.000,—	8.426,—
C.A.I. - BA/BR	Gravina di Puglia	Salvediva S.p.A.	Mol. e Pastif.	10.000,—	8.626,—
C.A.I. - BA/BR	Gravina di Puglia	Casillo Gennaro	Commerciante	5.000,—	8.378,—
C.A.I. - BA/BR	Gravina di Puglia	Casillo Gennaro	Commerciante	5.000,—	8.427,—
C.A.I. - BA/BR	Gravina di Puglia	Casillo Gennaro	Commerciante	5.000,—	8.438,—
C.A.I. - BA/BR	Bari Mungivacca	Casillo Francesco	Molino	4.000,—	8.416,—
C.A.I. - BA/BR	Minervino Murge	Casillo Francesco	Molino	2.009,75	8.406,—
C.A.I. - BA/BR	Noci	Lippolis Luigi	Molino	1.897,97	8.305,—
C.A.I. - BA/BR	Putignano	Lippolis Luigi	Molino	1.295,46	8.305,—
C.A.I. - BA/BR	Santeramo	Lippolis Luigi	Molino	2.000,—	8.325,—
C.A.I. - BA/BR	Santeramo	Casillo Francesco	Molino	3.000,—	8.406,—
C.A.P. - FG	Ascoli Satriano	Casoli Giuseppe	Commerciante	1.000,—	8.400,—
C.A.P. - FG	Ascoli Satriano	De Vitto Giuseppe	Commerciante	1.000,—	8.378,—
C.A.P. - FG	Ascoli Satriano	De Vitto Giuseppe	Commerciante	1.000,—	8.375,—
C.A.P. - FG	Ascoli Satriano	Fontanavecchia S.p.A.	Mol. e Pastif.	798,40	8.361,—
C.A.P. - FG	Bovino	Casillo Gennaro	Commerciante	9.339,07	8.516,—
C.A.P. - FG	Candela	De Vitto Giuseppe	Commerciante	463,07	8.411,—
C.A.P. - FG	Casalnuovo M.	Casillo Gennaro	Commerciante	2.318,45	8.568,—
C.A.P. - FG	Casalvecchio di P.	Casillo Gennaro	Commerciante	1.843,09	8.538,—
C.A.P. - FG	Castelluccio Sauri	Carella e Tamma	Mol. e Pastif.	3.694,47	8.516,—
C.A.P. - FG	Castelluccio Sauri	Casoli Giuseppe	Commerciante	1.000,—	8.526,—
C.A.P. - FG	Castelluccio Sauri	Casoli Giuseppe	Commerciante	1.000,—	8.530,—
C.A.P. - FG	Cerignola	De Sortis G. e V.	Molino	2.279,34	8.352,—
C.A.P. - FG	Cerignola	Casillo Francesco	Molino	3.000,—	8.427,—
C.A.P. - FG	Cerignola	Fontanavecchia S.p.A.	Mol. e Pastif.	1.000,—	8.391,—
C.A.P. - FG	Cerignola	Fontanavecchia S.p.A.	Mol. e Pastif.	1.000,—	8.401,—
C.A.P. - FG	Chieuti	Martinelli Gerardo	Commerciante	1.438,67	8.303,—

28 NOVEMBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 72

Segue: RIEPILOGO DITTE AGGIUDICATARIE NELLA GARA DEL 22 FEBBRAIO 1973  
PER LA VENDITA DI FRUMENTO DURO

Ente assuntore	Magazzino di prelievo	Ditta aggiudicataria	Attività svolta	Quantità attribuibile Quintali	Prezzo offerto Lire
C.A.P. - FG	Chieuti	Fontanavecchia S.p.A.	Mol. e Pastif.	1.000,—	8.371,—
C.A.P. - FG	Foggia	Casillo Gennaro	Commerciante	17.419,29	8.508,—
C.A.P. - FG	Orsara di Puglia	Casoli Giuseppe	Commerciante	1.000,—	8.405,—
C.A.P. - FG	Orsara di Puglia	Casoli Giuseppe	Commerciante	1.000,—	8.350,—
C.A.P. - FG	Orsara di Puglia	Casoli Giuseppe	Commerciante	1.000,—	8.325,—
C.A.P. - FG	Orsara di Puglia	Fontanavecchia S.p.A.	Mol. e Pastif.	212,87	8.311,—
C.A.P. - FG	S. Agata di Puglia	De Vitto Giuseppe	Commerciante	1.000,—	8.395,—
C.A.P. - FG	S. Agata di Puglia	Amato Antonio e C.	Mol. e Pastif.	2.122,16	8.326,—
C.A.P. - FG	S. Agata di Puglia	Martinelli Gerardo	Commerciante	905,38	8.326,—
C.A.P. - FG	S. Agata di Puglia	Carella e Tamma	Mol. e Pastif.	1.650,57	8.326,—
C.A.P. - FG	S. Agata di Puglia	Ind. Molitoria Onorato	Molino	318,45	8.401,—
C.A.P. - FG	S. Agata di Puglia	Ind. Molitoria Onorato	Molino	843,09	8.351,—
C.A.P. - FG	S. Agata di Puglia	Ind. Molitoria Onorato	Molino	1.000,—	8.401,—
C.A.P. - FG	S. Agata di Puglia	Ind. Molitoria Onorato	Molino	1.000,—	8.401,—
C.A.P. - FG	S. Agata di Puglia	Ind. Molitoria Onorato	Molino	1.000,—	8.351,—
C.A.P. - FG	S. Agata di Puglia	Ind. Molitoria Onorato	Molino	1.000,—	8.361,—
C.A.P. - FG	Segezia	Casillo Gennaro	Commerciante	3.151,69	8.513,—
C.A.I. - BA/BR	Bari Mungivacca	Casoli Giuseppe	Commerciante	1.000,—	8.262,—
C.A.P. - FG	Serracapriola 105	Fontanavecchia S.p.A.	Mol. e Pastif.	915,21	8.381,—
C.A.P. - FG	Stornara	Casillo Gennaro	Commerciante	3.438,67	8.512,—
C.A.P. - FG	Stornarella	Casillo Gennaro	Commerciante	722,36	8.498,—
C.A.P. - FG	Stornarella	Ind. Molitoria Onorato	Molino	1.000,—	8.501,—
C.A.P. - FG	Tressanti	Carella e Tamma	Mol. e Pastif.	5.000,—	8.526,—
C.A.P. - CZ	Crotone Silos	F.lli Bruno	Molini	7.994,68	8.120,—
C.A.P. - CZ	Crotone Silos	Podella Salvatore	Commerciante	4.996,68	8.120,—
C.A.P. - CA	Samassi	Puddu S.p.A.	Pastificio	400,—	8.675,—
C.A.P. - CA	Samassi	Puddu S.p.A.	Pastificio	400,—	8.645,—
C.A.P. - CA	Samassi	Puddu S.p.A.	Pastificio	387,39	8.565,—
C.A.P. - CA	Serramanna	Puddu S.p.A.	Pastificio	400,—	8.615,—
C.A.P. - CA	Serramanna	Cellino Ercole	Commerciante	7,24	8.210,—
C.A.P. - CA	Villasor	Puddu S.p.A.	Pastificio	12,61	8.565,—
C.A.P. - CA	Villasor	Puddu S.p.A.	Pastificio	400,—	8.465,—
C.A.P. - CA	Villasor	Cellino Ercole	Commerciante	3.290,35	8.210,—
			In totale	161.809,57	

28 NOVEMBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 72

RIEPILOGO DITTE AGGIUDICATARIE NELLA GARA DEL 4 APRILE 1973  
PER LA VENDITA DI FRUMENTO DURO

Ente assuntore	Magazzino di prelievo	Ditta aggiudicataria	Attività svolta	Quantità attribuibile Quintali	Prezzo offerito Lire
C.A.P. - SI	Colle Val d'Elsa	Ditta Casillo Gennaro <i>Foggia</i>	Commerciale	1.600,—	8.137,—
C.A.P. - SI	Colle Val d'Elsa	Barilla G. e R. F.lli S.p.A. - <i>Parma</i>	Molitoria	39,22	8.071,—
C.A.P. - SI	Poggibonsi	Ditta Casillo Gennaro - <i>Foggia</i>	Commerciale	1.350,—	8.157,—
C.A.P. - SI	Poggibonsi	Barilla G. e R. F.lli S.p.A. - <i>Parma</i>	Molitoria	102,05	8.073,—
C.A.P. - SI	Ponte a Rigo	Barilla G. e R. F.lli S.p.A. - <i>Parma</i>	Molitoria	1.036,22	8.077,—
C.A.P. - SI	Buonconvento	Barilla G. e R. F.lli S.p.A. - <i>Parma</i>	Molitoria	69,15	8.076,—
C.A.P. - SI	Buonconvento	Ditta De Sortis G. e V. - <i>Cerignola</i>	Commerciale	2.155,04	8.202,—
C.A.P. - SI	Buonconvento	Ditta Casillo Gennaro - <i>Foggia</i>	Commerciale	2.000,—	8.147,—
C.A.P. - SI	Buonconvento	Ditta Casillo Gennaro - <i>Foggia</i>	Commerciale	1.000,—	8.141,—
C.A.P. - SI	Monteroni Arbia	Ditta F.lli Pardini S.p.A. <i>Lucca</i>	Molitoria	1.198,80	8.020,—
C.A.P. - Roma	Campagnano	Ditta Martinelli Gerardo <i>Candela</i>	Commerciale	3.000,—	8.249,—
C.A.P. - Roma	Porto Fluviale	Ditta Martinelli Gerardo <i>Candela</i>	Commerciale	2.120,—	8.270,—
Fedit - Roma	Furbara	Ditta Martinelli Gerardo <i>Candela</i>	Commerciale	6.383,41	8.239,—
C.A.P. - VT	Viterbo	Ditta De Sortis G. e V. <i>Cerignola</i>	Commerciale	2.461,51	8.205,—
C.A.P. - VT	Viterbo	Ditta De Sortis G. e V. <i>Cerignola</i>	Commerciale	1.316,32	8.203,—
C.A.P. - VT	Viterbo	Ditta De Sortis G. e V. <i>Cerignola</i>	Commerciale	2.000,—	8.201,—
C.A.P. - VT	Viterbo	Ditta Casillo Gennaro <i>Foggia</i>	Commerciale	2.000,—	8.181,—
C.A.P. - VT	Viterbo	Ditta Casillo Gennaro <i>Foggia</i>	Commerciale	1.259,97	8.160,—
C.A.I. - BA/BR	Bari Mungivacca	Ditta Martinelli Gerardo <i>Candela</i>	Commerciale	4.461,51	8.725,—
C.A.I. - BA/BR	Gravina di Puglia	Ditta Martinelli Gerardo <i>Candela</i>	Commerciale	2.155,04	8.693,—
C.A.I. - BA/BR	Santeramo	Ditta Martinelli Gerardo <i>Candela</i>	Commerciale	3.316,32	8.701,—
C.A.I. - FG	Carpino	Ditta Martinelli Gerardo <i>Candela</i>	Commerciale	120,03	8.403,—
C.A.P. - PA	Piana Albanesi	Ditta Pollina Biagio <i>Baucina</i>	Commerciale	585,28	8.017,—
C.A.P. - CA	Ales	Ditta F.lli Pardini S.p.A. <i>Lucca</i>	Molitoria	463,48	8.230,—
C.A.P. - CA	Muravera	Ditta F.lli Pardini S.p.A. <i>Lucca</i>	Molitoria	536,73	8.230,—
C.A.P. - CA	S. Vero Milis	Ditta F.lli Pardini S.p.A. <i>Lucca</i>	Molitoria	486,49	8.230,—
C.A.P. - CA	Villaurbana	Ditta F.lli Pardini S.p.A. <i>Lucca</i>	Molitoria	339,57	8.230,—
C.A.P. - CZ	Crotone	Ditta Moderne Semolerie Italiane s.r.l. - <i>Foggia</i>	Molitoria	4.398,85	8.252,—
			In totale	47.954,99	

CIRIELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno impartire adeguate disposizioni alle Direzioni provinciali del Tesoro affinché non richiedano alle coesistenti Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato il visto di « libero corso » sugli ordinativi di pagamento emessi dagli Uffici tecnici dei Lavori pubblici per stati di avanzamento di lavori edilizi appaltati dagli Enti locali.

La necessità di tale visto, in effetti, non ha ragione di esistere, e il continuare a richiederlo allunga insopportabilmente i tempi dell'*iter* a cui sono sottoposti gli ordinativi di pagamento, pregiudicando la celerità del pagamento e vanificando ogni appello allo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici.

Gli ordinativi di pagamento di che trattasi, in definitiva, sono atti di « specifica destinazione » i quali, pur se emessi a favore di Enti locali nella loro qualità di stazioni appaltanti, sono in effetti destinati alle ditte appaltatrici.

Se, tuttavia, è giusto che la Cassa depositi e prestiti imponga agli uffici periferici del Tesoro il « fermo » dei mandati emessi a favore dei comuni nei casi di accertata inadempienza dei comuni stessi per il versamento di eventuali rate di mutuo all'ente mutuario, non è assolutamente giusto sottoporre a tale procedura anche quei mandati non specificatamente destinati ai comuni, bensì alle ditte appaltatrici per loro tramite.

D'altra parte, risulta all'interrogante che costantemente gli uffici periferici del Tesoro si attengono alla più giusta interpretazione della procedura, concedendo sistematicamente il visto di libero corso ai mandati relativi al pagamento di stati di avanzamento e riducendo, di conseguenza, la formalità ad una pura e semplice perdita di tempo che può essere tranquillamente evitata con l'invio di opportune disposizioni.

(4 - 1772)

RISPOSTA. — La materia dei pagamenti dei titoli di spesa è disciplinata dall'articolo 531 - III libro - delle nuove istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Tale articolo, nell'indicare i titoli di spesa il cui pagamento è subordinato ad autorizzazione di libero corso, dispone che non sono sottoposti alla compensazione amministrativa i titoli che hanno carattere di specifica destinazione — salvo particolari disposizioni — nonché quelli per pagamenti effettuati dallo Stato a favore delle regioni, stabilendo quali titoli siano da considerarsi di specifica destinazione.

Il medesimo articolo 531, dispone, altresì per quali dei titoli in argomento non occorra l'invio, alla Direzione provinciale del Tesoro, del mod. 130 T., per la richiesta di libero corso.

Tenuto conto di quanto sopra, questo Ministero ritiene che la regolamentazione vigente abbia sufficientemente snellito l'*iter* procedurale per la concessione del « libero corso » sugli ordinativi aventi specifica destinazione, prevedendo, tuttavia, l'osservanza di precise cautele per quei titoli di spesa per i quali l'istituto della compensazione rimane il modo più efficace, rapido ed agevole per l'eliminazione delle morosità degli enti.

Non si ravvisa, pertanto, l'opportunità di assecondare la proposta formulata dalla signoria vostra onorevole.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

FABBRI

22 novembre 1974

CURATOLO, DE MARZI, CASSARINO, MAZZOLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se sono a conoscenza di quanto diffusamente pubblicato dalla stampa quotidiana in merito alle analisi compiute presso 39 stabilimenti molitori, in 33 dei quali è risultato che la pastificazione viene fatta con elevata percentuale di grano tenero;

quali provvedimenti ritengono di dover prendere per il rispetto delle leggi vigenti e per la salvaguardia degli interessi dei produttori di grano duro e dei consumatori.

(4 - 3421)

RISPOSTA. — La legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la « disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari », contiene, fra l'altro, precise norme sulla fabbricazione delle paste alimentari secche, prescrivendo che esse debbano essere composte di semola o semolato di grano duro, escludendosi, quindi, l'impiego di sfarinati di grano tenero.

La prescrizione circa le paste secche fu fondata sulla duplice esigenza di garantire al consumatore un alimento di qualità pregiata e di proteggere una coltura tradizionale italiana e, in particolare, delle zone meridionali del territorio nazionale.

La legge (articolo 50) ammette un'unica eccezione per la fabbricazione di paste destinate all'esportazione; si consente per queste anche l'impiego di grano tenero, ma sono dettate rigide procedure per ottenere l'autorizzazione alla fabbricazione per la lavorazione e il controllo delle esportazioni. Tuttavia le quantità autorizzate sono risultate sempre inferiori a quelle di pasta di grano duro esportate, la quale pasta, perciò, ha potuto mantenere la tradizionale fama di questo prodotto italiano nel mondo.

La legge venne emanata dopo lunghi studi in materia ed in accordo con le categorie interessate, che ne condivisero pienamente i criteri informativi.

Nè va dimenticato che la normativa in vigore è stata poi anche difesa e — almeno in linea di principio — accolta in sede comunitaria.

Hanno, pertanto, destato perplessità le recenti proposte delle categorie interessate per ottenere una diversa disciplina, che consenta anche la fabbricazione di pasta con farine miscelate: oltretutto, la proposta non avrebbe un sicuro fondamento nell'attuale situazione degli approvvigionamenti.

Per quanto concerne le sofisticazioni che vengono praticate nella pastificazione, si precisa che il Servizio per la repressione delle frodi, dipendente da questo Ministero, ha sottoposto a controllo tutti gli stabilimenti, presso i quali sono stati prelevati campioni di semola e di paste alimentari.

A seguito di una particolare azione di vigilanza svolta in questi ultimi mesi, sono

state inoltrate, dal predetto Servizio, 252 denunce a carico di titolari di imprese per paste alimentari prodotte con aggiunta di sfarinati di grano tenero.

È fermo intendimento di questo Ministero di intensificare il controllo e di procedere contro i trasgressori con il massimo rigore.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
BISAGLIA

22 novembre 1974

DEL PACE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disagio e delle rinnovate proteste dei lavoratori forestali dell'aretino a causa della mancata corresponsione dei salari, ormai da molti mesi, e della preoccupante incertezza circa la continuità del lavoro per il prossimo anno. Le centinaia di lavoratori forestali operanti nel « Pratomagno » devono ancora percepire, tra l'altro, il salario relativo ai mesi di maggio e giugno 1972, che l'Ispettorato provinciale delle foreste non è in grado di pagare perchè è ancora in attesa dell'accreditamento dei fondi richiesti al Ministero fin dal dicembre 1971.

Come è noto, in questo periodo, in conseguenza del blocco degli investimenti da parte del Ministero, la Regione toscana, utilizzando propri stanziamenti di bilancio e gran parte dei fondi assegnati dalla legge n. 912 sulle aree depresse, ha destinato circa 2 miliardi di lire per lavori nella montagna toscana, al fine di garantire l'occupazione dei lavoratori forestali da luglio fino al prossimo dicembre, ma resta ancora irrisolto, per inadempienze del Governo, il problema della sicurezza dell'occupazione per il 1973. Infatti, non risultano essere stati ancora assegnati neppure gli scarsi finanziamenti previsti dall'articolo 15 della nuova legge sulla montagna che, per l'esercizio 1972, prevede 26 miliardi di lire da destinarsi alle Regioni per i programmi delle comunità montane e 8 miliardi di lire del fondo unico gestito dal Ministero per il completamento di opere in corso e per realizzare opere di somma urgenza.

Inoltre, nonostante che il Governo abbia voluto mantenere dirette competenze per « la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo », niente, a tutt'oggi, risulta concretamente assegnato per far fronte a dette inderogabili necessità.

In presenza di tale intollerabile e drammatica situazione, si chiede, in primo luogo, se il Ministro non intenda urgentemente intervenire per assicurare l'immediato accreditamento dei fondi necessari al pagamento dei salari arretrati e promuovere misure adeguate per porre fine all'ingiusta pratica, frequentemente verificatasi, del pagamento anticipato dei salari ai « forestali ».

In particolare, si chiede di conoscere quali stanziamenti previsti dalla legge sulla montagna saranno assegnati in tempo utile alla Regione toscana e quali investimenti urgenti il Governo intende assicurare alla Toscana ed alla provincia di Arezzo per l'attuazione di concreti programmi di opere per la sistemazione idrogeologica e la difesa del suolo, atti a mantenere e a potenziare — non solo a parole — la presenza dell'uomo in montagna, principale presidio per la difesa della natura e delle città.

(4 - 0654)

RISPOSTA. — I fondi chiesti dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Arezzo sono stati da tempo accreditati dal Ministero, come pure da tempo sono stati ripartiti, tra le varie regioni, i finanziamenti recati dal fondo unico di cui all'articolo 15, n. 2, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per il 1972, il 1973 e il 1974.

Si aggiunge che sono state anche ripartite, da parte del CIPE, le quote per il 1972, il 1973 e il 1974 del fondo speciale di cui al n. 1 dello stesso articolo 15.

Si precisa, infine, che ai lavori per la sistemazione idrogeologica e la difesa del suolo, in Toscana come nella restante parte del territorio nazionale, si potrà dare avvio dopo che saranno resi disponibili i fondi sulle autorizzazioni di spesa previste, per tale genere di opere, dal disegno di legge, concernente appunto « autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di difesa del suolo », attual-

mente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 1187).

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
BISAGLIA

22 novembre 1974

DE MARZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intende disporre per chiarire la situazione delle autorizzazioni speciali che gli allevatori dovrebbero avere per farsi i mangimi in azienda ed il cui termine scadrebbe il 10 luglio 1974.

L'ambiente agricolo spera che tale iniziativa sia attuata, tenendo conto, con prove concrete, dell'esigenza della zootecnia italiana di essere facilitata, senza complicazioni che possono agevolare interessi speculativi di altre categorie.

(4 - 3226)

RISPOSTA. — Si premette, innanzitutto, che gli allevatori possono provvedere, ai sensi delle vigenti disposizioni, direttamente alla preparazione di mangimi semplici, di mangimi composti, di mangimi composti integrati, senza alcuna autorizzazione.

Si fa quindi presente che, con circolare n. 102 P. I. del 28 maggio 1974, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — d'intesa con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità — ha già emanato istruzioni in ordine alle modalità da seguire da parte degli allevatori singoli che intendono ottenere l'autorizzazione — che si è resa necessaria dal 10 luglio 1974 con l'entrata in vigore del decreto emesso in data 3 luglio 1973 dal Ministro della sanità di concerto con quelli dell'agricoltura e dell'industria — a produrre mangimi integrati, mediante l'impiego di integratori che contengono antibiotici, vitamine del gruppo B, coccidiostatici ed antiossidanti, in concentrazioni superiori a cinque volte la quantità massima stabilita per i mangimi composti integrati.

Nel predisporre le suddette modalità, sono state tenute presenti, compatibilmente con la necessità di assicurare il rispetto delle di-



28 NOVEMBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 72

sposizioni e la sanità del patrimonio zootecnico, le esigenze degli allevatori.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
BISAGLIA

22 novembre 1974

ENDRICH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che alcuni giornali hanno annunciato che gli istituti di credito hanno messo a disposizione delle società calcistiche la somma di 200 miliardi di lire per le operazioni del « mercato calciatori », l'interrogante chiede di sapere se il Governo — nel caso che la predetta notizia risponda al vero — non ritenga doveroso intervenire immediatamente affinché le banche revochino l'assurda decisione.

Si chiede, altresì, di sapere se il Governo non ritenga che il profondere miliardi per la « compravendita » dei calciatori sia offensivo per tanta povera gente che subisce le conseguenze della stretta creditizia e sia degradante per lo sport.

(4 - 3390)

RISPOSTA. — Si risponde per incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri ed anche per conto dell'onorevole Ministro del turismo e dello spettacolo.

La Banca d'Italia, interessata nella sua qualità di organo di vigilanza sulle aziende bancarie, premesso che esula dalle proprie attribuzioni l'ingerenza nei rapporti intercorrenti — nel rispetto delle disposizioni regolanti il sistema bancario — fra le istituzioni creditizie e la loro clientela, ha significato che rientrando, ai fini statistici, le società calcistiche facenti parte del settore professionistico nell'ambito delle società per azioni in genere e gli organismi del settore semiprofessionistico nel comparto delle associazioni, non è dato rilevare l'esposizione del sistema bancario nei confronti dell'intero settore calcistico.

L'istituto di emissione ha comunque confermato che i fidi concessi per lo svolgimento dell'attività calcistica devono ritenersi assoggettati alle note restrizioni creditizie sta-

bile con il provvedimento del 6 aprile 1974 il quale, peraltro, lascia inalterata l'autonomia selettiva delle banche nella concessione del credito all'interno di ciascun « gruppo » in cui è stata suddivisa la clientela bancaria.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*  
PUCCI

25 novembre 1974

ENDRICH. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se gli sia noto che la soppressione dell'Ufficio delle imposte dirette e dell'Ufficio del catasto di Ales, in provincia di Oristano, ha destato vivo malcontento in quella popolazione;

se — in considerazione della vastità della zona e del numero dei comuni facenti capo ai predetti Uffici — non ritenga opportuno il loro ripristino.

(4 - 3715)

RISPOSTA. — Per una valutazione serena del problema che il documento ripropone all'attenzione del Governo, appare opportuno fare riferimento ai criteri ai quali si è ispirato il decreto del Presidente della Repubblica n. 644 del 26 ottobre 1972.

Con esso si è inteso attuare il principio della revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, previsto dall'articolo 11 punto 2) della legge di riforma tributaria, informandosi al criterio della riorganizzazione territoriale degli uffici secondo concetti moderni di funzionalità e di economicità del costo dei servizi.

Sulla linea di questa direttiva, che punta al risultato di un più razionale assetto delle strutture interne dei singoli uffici e ad una migliore utilizzazione del personale, sono stati inoltre compiuti dall'amministrazione approfonditi studi e ricerche, avendo anche presenti in un quadro di compatibilità sia la situazione geografica delle varie zone e sia l'importanza delle unità operative sotto lo aspetto tecnico-fiscale così come dal punto di vista socio-economico delle popolazioni interessate.

Partendo da questi dati del problema, sarà forse più agevole comprendere i motivi delle scelte espresse dal provvedimento in questione e rendersi conto che anche la soppressione degli uffici finanziari di Ales è in sintonia con lo schema decisionale sopra delineato.

Realizzare, d'altra parte, una riforma di grande rilievo quale è certamente quella tributaria, significa incidere profondamente sulle vecchie strutture con metodi e scelte che richiedono anche e soprattutto la partecipazione responsabile dei cittadini sotto forma di sacrifici e di momentanei disagi.

Senza questa consapevolezza, a nessuno può sfuggire che l'obiettivo di un sistema fiscale più equilibrato, più snello e meglio allineato alle esigenze dei tempi, diverrebbe un traguardo irrealizzabile per tutti.

*Il Ministro delle finanze*

TANASSI

19 novembre 1974

**FARABEGOLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Premesso che la Corte dei conti, con determinazione n. 1168 del 21 maggio 1973, ha rilevato che le mancate tempestive pronunce da parte dei Ministeri vigilanti sugli atti degli Enti pubblici sottoposti a controllo si pongono obiettivamente come ulteriori elementi di confusione nel settore e come inadempimento dell'obbligo di contribuire a realizzare il « buon andamento dell'amministrazione » sancito dall'articolo 97 della Costituzione;

considerato che la stessa Corte dei conti, nel medesimo documento, ha richiamato i Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale ad un più sollecito adempimento dell'obbligo di pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, sulle delibere degli Enti sottoposti a vigilanza,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro non ritengano di do-

ver istituire, presso le rispettive Direzioni generali, appositi uffici in grado di garantire l'espletamento del controllo nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dell'atto, traducendo così in principio generale l'indirizzo manifestato dal Governo nella disciplina dell'ordinamento dell'INPS (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, articolo 11);

se il Governo non ritenga che la mancata adozione di provvedimenti atti a garantire una sollecita pronuncia da parte degli organi di vigilanza sugli atti degli enti pubblici non costituisca, oltre che inosservanza della direttiva della Magistratura di controllo, sostanziale lesione dell'autonomia degli Enti stessi, oltre che motivo di disfunzione di Pubbliche amministrazioni.

(4 - 2646)

**RISPOSTA.** — Si risponde per incarico dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri ed anche per conto dell'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle organizzazioni interne di questo Ministero e di quelle del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esistono già uffici cui è demandato il controllo sulle deliberazioni adottate dagli enti sottoposti a vigilanza.

Tale controllo e la restituzione dei relativi atti vengono effettuati nel più breve tempo possibile, salvo che particolari motivi non consiglino di approfondire taluni aspetti degli atti medesimi.

Peraltro, poichè, allo stato, l'autonomia normativa degli enti incontra, sostanzialmente, un solo limite legislativo con riferimento all'entità del trattamento economico fondamentale, il ripetuto controllo involge una valutazione soprattutto sotto il profilo del merito.

Pertanto, i tempi di definizione delle delibere sono collegati ad una serie di circostanze le più svariate, quali il numero dei provvedimenti adottati e sottoposti all'approvazione, strettamente connesso al numero degli enti; l'ampiezza e la portata degli stessi; il fatto che i medesimi risultino o meno identici od analoghi ad altri già approvati; la

necessità — allorché si determinino divergenze con le amministrazioni concertanti — di superare le divergenze stesse nonché il carattere di urgenza che taluni provvedimenti rivestono rispetto ad altri.

Comunque si fa presente che il disegno di legge inteso a riordinare, con criteri di uniformità, il rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti pubblici non economici, attualmente all'esame del Senato (atto n. 1718), prevede che qualora i Ministeri competenti non si pronuncino entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data del ricevimento delle delibere in materia di personale, sottoposte alla loro approvazione, le delibere stesse conseguono immediata esecutività.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*

SCHIETROMA

22 novembre 1974

**FARABEGOLI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per risolvere definitivamente il problema del pagamento dei rimborsi IGE a favore delle aziende esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, rimborsi riferiti alle merci esportate verso i Paesi terzi fino al 30 giugno 1973.

Sembra che detto sproporzionato ritardo nel pagamento della restituzione IGE derivi dall'insufficienza di personale presso le Intendenze competenti in materia, visto che non è stato ancora risolto il problema previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, il quale stabilisce che entro il termine massimo di tre mesi dalle richieste si deve provvedere al rimborso IVA.

L'interrogante rileva che tale situazione pregiudica la liquidità delle ditte operatrici con l'estero, in un momento così complesso e difficile, particolarmente per le piccole e medie imprese, come è raffigurato il comparto ortofrutticolo.

Stante il momento ancora più insostenibile, date le attuali restrizioni creditizie, si corre il rischio di aggravare le difficoltà di un settore che, viceversa, dovrebbe essere so-

stenuto nell'interesse della nostra bilancia commerciale.

(4 - 3333)

**RISPOSTA.** — Effettivamente lo stato dei rimborsi denuncia da qualche tempo un andamento insoddisfacente: i ritardi, che nel corso della precedente legislazione fiscale riguardavano il solo settore dei rimborsi dell'IGE all'esportazione, a partire da questo anno interessano anche ed in misura più cospicua il comparto dell'imposta sul valore aggiunto.

A determinare il fenomeno lamentato hanno agito in passato anche difficoltà di ordine organizzativo, ma tale ostacolo ha potuto in seguito essere in gran parte eliminato dall'amministrazione soprattutto con il graduale inserimento di nuovi elementi nel servizio dei rimborsi, reclutati in prevalenza dal contingente di personale proveniente dalle abolite imposte di consumo.

Sicché può dirsi a ragione che la situazione attuale viene ad essere caratterizzata solo dall'entità degli stanziamenti di bilancio, apparsi in realtà del tutto incongrui a fronte delle domande di rimborso pervenute.

Se è questa la diagnosi che è sembrato di dover chiaramente esporre con senso di responsabilità, assai più difficile appare viceversa il compito di por mano agli strumenti terapeutici adeguati.

Si tratta infatti di operare scelte non facili e oltretutto non isolabili dall'esame di altri pressanti problemi, la cui soluzione non può prescindere da una attenta considerazione del quadro economico e finanziario generale.

In questo contesto il Governo ha disposto nel luglio scorso l'assegnazione sull'apposito capitolo di spesa di una somma di 140 miliardi di lire, che ha recentemente integrata con un ulteriore stanziamento di altri 100 miliardi: la qual cosa ha reso possibile accreditare ai direttori degli uffici IVA i fondi occorrenti per i rimborsi da effettuare con la speciale procedura accelerata prevista dall'articolo 38 — terzo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed ha inoltre consentito

di avviare concretamente anche il lavoro relativo alle pratiche di rimborso in favore degli operatori economici che non si sono avvalsi della procedura anzidetta.

Anche a proposito della liquidazione dell'IGE sui prodotti esportati non c'è dubbio che la somma di 40 miliardi stanziata sul capitolo 1921 per il corrente anno finanziario sia apparsa inadeguata alle necessità del servizio dei ristori, necessità quantificabili nell'ordine di alcune centinaia di miliardi, secondo i dati desumibili dalle trattazioni esistenti presso le Intendenze di finanza e presso le Ragionerie provinciali.

Si è provveduto perciò ad un primo stanziamento integrativo di 60 miliardi di lire deliberato nel luglio scorso, e poi ad un'ulteriore integrazione, sullo stesso capitolo, di altri 100 miliardi, in maniera da fronteggiare nel miglior modo possibile la consistenza di spesa configurata dallo stato delle partite giacenti.

Il Governo, in definitiva, è consapevole dei disagi del settore e degli effetti positivi che avrebbe comportato un impegno finanziario più sollecito e di maggiore portata; tuttavia, nel perdurare della situazione di crisi del sistema economico, l'attenzione da esso dimostrata verso la categoria degli esportatori costituisce il massimo dello sforzo compatibile con l'attuazione di una rigorosa politica di bilancio.

Rimane tuttora aperta la questione dei tempi dei rimborsi, previsti dalla normativa della nuova imposta sul valore aggiunto: anche questo, però, costituisce problema che si sta attentamente esaminando e cercando di risolvere al più presto, nel quadro delle possibilità offerte dall'articolo 17 della legge di delega per la riforma tributaria.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

12 novembre 1974

FARABEGOLI, ASSIRELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere il comportamento degli Uffici delle imposte dirette con riferimento all'applicazione del condono fiscale nei confronti di quei piccoli artigiani

con due o tre dipendenti che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi omessi per gli anni 1971, 1972 e 1973, sono stati costretti a denunciare i salari corrisposti ai dipendenti per l'esecuzione della propria attività.

Su tali salari, al netto della franchigia, dovrà essere versata la ricchezza mobile categoria C/2, imposta che non beneficia del « condono », per cui il piccolo o medio imprenditore corre il rischio di vedersi applicate le seguenti sanzioni:

a) ammenda da lire 30.000 a lire 300.000 (elevabile a lire 100.000-1.000.000) per omessa dichiarazione (articolo 243 del testo unico n. 645);

b) sanzioni per frode fiscale: reclusione fino a 6 mesi e multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili (articoli 246 e 252 del testo unico n. 645);

c) soprattassa in misura corrispondente alla metà dell'ammontare non trattenuto, senza pregiudizio delle sanzioni applicabili ai sensi degli articoli precedenti per il caso di mancato pagamento o di mancato versamento in tesoreria (articolo 264 del testo unico n. 645).

Riconoscendo la buona fede e la buona volontà dimostrate e considerando, altresì, che il comportamento degli Uffici può essere il più diverso, è esigenza di giustizia che il Ministero (Direzione generale imposte dirette) impartisca, in via equitativa, direttive precise per un'attenuazione delle sanzioni al fine di non rovinare ulteriormente una categoria economica che già boccheggia per la crisi generale.

(4 - 3318)

RISPOSTA. — Pur apprezzando lo spirito ed il sostrato stesso delle considerazioni in cui si incardina il suggerimento delle signorie loro onorevoli, deve tuttavia farsi presente che dal lato amministrativo la possibilità di procedere nel senso auspicato è da ritenersi esclusa per evidenti motivi di illegittimità del tipo di intervento richiesto.

Va a tal fine ricordato che l'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 5 novembre

1973, n. 660, convertito con modificazioni, nella legge n. 823, del 19 dicembre 1973, ha espressamente tenuto fuori dell'ambito di applicazione del provvedimento agevolativo le imposte dovute in luogo di altri, anche a titolo d'acconto, in qualità di sostituto di imposta.

Non può esservi dubbio, quindi, che la omissione della presentazione delle dichiarazioni concernenti i redditi di lavoro subordinato, rilevata a seguito dell'esercizio della facoltà di avvalersi delle disposizioni agevolative portate dal citato provvedimento, comporti l'applicazione delle sanzioni di legge, essendo esplicitamente esclusa, per tali redditi, la possibilità di accordare i benefici previsti per le altre imposte. Nè d'altra parte appare possibile un'applicazione estensiva e tanto meno analogica delle disposizioni in esame, rivestendo queste ultime carattere speciale.

Ovviamente è a tali criteri che tutti gli Uffici dovranno ispirare la loro azione, per cui appare assai improbabile che possa verificarsi tra essi quella situazione di diversità di comportamento, che le signorie loro onorevoli mostrano, viceversa, di ritenere di possibile ricorrenza.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

19 novembre 1974

FUSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di disagio e di profonda preoccupazione esistente tra i pastori della provincia di Grosseto: infatti, circa 130.000 capi ovini, sui 170.000 esistenti nell'ambito della provincia, si trovano in zone dove le colture ed i pascoli hanno subito danneggiamenti gravissimi a seguito della persistente siccità.

L'interrogante chiede, pertanto, al Ministro se non ritiene opportuno intervenire con urgenza, adottando un provvedimento di carattere straordinario, con lo stanziamento di mezzi finanziari a fondo perduto, da erogare ai pastori tramite la Regione, per l'acquisto di foraggio e quant'altro ritenuto opportuno alla salvaguardia del bestiame e per

garantire la continuità produttiva alle aziende addette alla pastorizia, onde impedire l'ulteriore depauperamento del capitale sociale zootecnico esistente nella provincia.

(4 - 2096)

RISPOSTA. — Il Ministro, sulla base delle proposte formulate dalla regione Toscana ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso, di concerto con il Ministero del tesoro, il decreto dell'11 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 7 agosto successivo con il quale è stato riconosciuto il carattere eccezionale della siccità che ha colpito la provincia di Grosseto nella primavera-estate del 1973, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, numero 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Con lo stesso decreto sono state, altresì, delimitate le zone agrarie della provincia maggiormente colpite, nelle quali possono trovare applicazione le provvidenze contributive e creditizie, previste dall'articolo 5, ultimo comma, della citata legge, che sono intese, appunto, a soddisfare le esigenze prospettate dalla signoria vostra onorevole.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
BISAGLIA

22 novembre 1974

GATTO Eugenio. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che hanno spinto gli Istituti di credito nazionali, che notoriamente hanno perduto decine di miliardi (oltre 40) nel caso Marzollo, a non costituirsi neppure parte civile.

(4 - 3115)

RISPOSTA. — Si risponde dopo aver interessato la Banca d'Italia la quale, nella sua qualità di organo di vigilanza sulle aziende di credito, ha fatto presente che la mancata costituzione di parte civile nel processo penale a carico del signor Marzollo ed altri da parte degli « Istituti di credito nazionali » ha tro-

vato giustificazione nella circostanza che per il soddisfacimento delle proprie ragioni creditizie non si sarebbe resa necessaria l'affermazione della responsabilità civile del Marzollo stesso in detto processo.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*  
PUCCI

25 novembre 1974

LEGGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Puntualmente, sul finire dell'estate, l'alluvione si è abbattuta sulla terra di Basilicata, colpendo, questa volta, con particolare violenza, la zona del Vulture.

I danni sono ingenti ed il loro preciso ammontare è in corso di accertamento. Ciò che immediatamente balza alla nostra costernata attenzione è la totale distruzione dei vigneti e degli oliveti nell'agro di Rionero, Atella, Maschito, Forenza, Barile, Ripacandida, Ginestra e Venosa.

La città di Rionero, investita dalla furia distruttrice di una tromba d'aria, registra danni gravi a numerose abitazioni ed opere pubbliche. Danni di minore entità hanno colpito a valle, per inondazione, le colture di tutti gli altri comuni del melfese e del Vulture.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Governo, nel riproporre il decreto-legge concernente le provvidenze per i comuni di Basilicata colpiti dalle avversità atmosferiche del marzo-aprile 1973, non intenda estendere i benefici ai comuni della zona del Vulture colpiti dalla recente alluvione;

2) se non si ritiene di provvedere all'integrazione del Fondo di solidarietà nazionale, allo scopo specifico di poter disporre un adeguato indennizzo dei danni accertati ai vigneti ed agli oliveti della zona;

3) se non si reputi necessario uno stanziamento straordinario da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il ripristino della viabilità rurale dell'agro, che in numerosi tratti risulta totalmente cancellata;

4) se non sia indispensabile la sospensione della riscossione dei tributi per le rate dell'anno 1973 non ancora scadute e l'esclusione totale dai ruoli del 1974 per tutti i coltivatori diretti delle zone colpite;

5) se non sia necessario disporre la sospensione del pagamento delle rate dei mutui contratti dalle aziende agricole maturate nel 1973 o maturande nel 1974.

(4 - 2275)

RISPOSTA. — Come è noto, la legge 8 novembre 1973, n. 731, che ha convertito, con modificazioni e integrazioni, il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza danneggiati dalle calamità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 1973, ha esteso dette provvidenze alle zone della stessa regione colpite dagli eventi meteorici del settembre successivo.

Come è altresì noto, la citata legge ha incrementato di lire 5.000 milioni la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per far fronte, nella Basilicata, alle esigenze derivanti dai predetti eventi calamitosi nel settore agricolo ed ha disposto, inoltre, che la regione stessa provveda all'amministrazione della suindicata somma.

Questo Ministero e quello del Tesoro hanno già da tempo provveduto all'assegnazione e al pagamento della somma in questione alla regione.

Per quel che concerne la sospensione del pagamento delle rate dei mutui contratti dalle aziende agricole danneggiate, si fa osservare che gli agricoltori delle zone colpite possono beneficiare dei prestiti quinquennali di esercizio, a tasso di interesse particolarmente agevolato, previsti dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, i quali possono essere utilizzati non soltanto per far fronte alle esigenze in genere della conduzione aziendale, ma anche per la estinzione di eventuali passività derivanti da precedenti operazioni di credito agrario.

Il Ministero delle finanze ha rammentato che le disposizioni di cui alla legge 21 ottobre 1968, n. 1088, già prevedono lo sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario nei

confronti di quei contribuenti che abbiano subito una perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario dei loro fondi.

Tale agevolazione viene concessa direttamente dagli uffici distrettuali delle imposte, su domanda dei singoli possessori danneggiati, o d'ufficio, a seguito di segnalazione di un qualsiasi soggetto qualificato, nel caso che l'evento interessi una pluralità di aziende.

In quest'ultima ipotesi gli uffici tecnici erariali debbono provvedere, d'intesa con gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, alla delimitazione delle zone danneggiate su apposite corografie che, vistate dai competenti Intendenti di finanza, vengono poi trasmesse agli uffici distrettuali delle imposte per la esecuzione degli sgravi dovuti.

In pendenza di tali sgravi, gli intendenti di finanza dispongono la sospensione della riscossione dei tributi.

Comunque, della situazione in cui sono venuti a trovarsi i comuni delle zone del Vulture, è stata interessata l'Intendenza di finanza di Potenza per la sollecitazione degli accertamenti occorrenti all'attuazione delle dette provvidenze.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
BISAGLIA

22 novembre 1974

MARI, GADALETA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che le Commissioni tributarie di 1° e 2° grado di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, non possono cominciare a funzionare e, comunque, ad esercitare in pieno i propri compiti in quanto, sebbene regolarmente insediate, non dispongono ancora di idonei locali, delle attrezzature e dell'arredamento necessari all'organizzazione degli uffici e dell'attività;

come si intende provvedere per sopperire sollecitamente a tali difficoltà, anche in considerazione dell'enorme lavoro che grava sulle predette Commissioni e dell'urgenza della definizione di un ingente numero di ricorsi dei contribuenti.

(4 - 3493)

RISPOSTA. — I problemi relativi al funzionamento delle riordinate Commissioni tributarie certamente non sfuggono all'attenzione della amministrazione finanziaria, che non ha mancato di affrontarli con tempestività, parallelamente alle operazioni concernenti la nomina dei membri dei collegi e la costituzione dei relativi uffici di segreteria.

Peraltro a fronte di tale impegno si sono poste difficoltà non indifferenti, prima fra tutte quelle relative al reperimento dei locali.

In mancanza di immobili idonei forniti dai comuni e dalle province o appartenenti al demanio dello Stato, si è dovuto fare ricorso al libero mercato, con tutte le implicazioni di ordine tecnico e burocratico che ciò comporta.

Anche sul piano finanziario non sono del resto mancati seri problemi, dipendenti essenzialmente dalla limitatezza degli stanziamenti di bilancio con i quali fare fronte, oltre che alle spese di carattere ordinario, anche a quelle straordinarie per l'arredamento degli uffici e per dotarli delle necessarie attrezzature.

Per porre sollecitamente in grado gli organi del contenzioso di affrontare in pieno l'ingente mole di lavoro da svolgere, l'amministrazione sta ora cercando di accelerare i termini per la stipulazione dei contratti di affitto, anche a mezzo di sopralluoghi diretti in sede locale, dando impulso ad un tempo all'espletamento delle procedure di approvazione attraverso contatti preventivi con gli organi di controllo.

*Il Ministro delle finanze*  
TANASSI

19 novembre 1974

MINNOCCI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere il loro punto di vista e quello dei loro Dicasteri sulla Risoluzione n. 548, relativa all'istituzione di un Fondo europeo di garanzia degli investimenti privati, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di luglio 1973 — su

proposta della Commissione economica e di sviluppo (*Doc. 3277*) — ed in particolare per sapere quali istruzioni intendano sollecitare dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro degli affari esteri nei confronti dei rappresentanti permanenti italiani in seno alle Comunità europee.

(4 - 2474)

RISPOSTA. — Rispondo per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ogni proposta di trasferire a livello multilaterale e particolarmente europeo le iniziative in materia di cooperazione per lo sviluppo trova favorevole, in linea generale, l'Italia, che auspica in questo campo la massima collaborazione internazionale.

L'Italia si è sempre espressa in favore di una garanzia internazionale multilaterale degli investimenti privati nei paesi in via di sviluppo sia in seno alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) sia in sede di organizzazione europea di cooperazione e sviluppo (OCSE).

Più recentemente (26 ottobre 1973) la questione è stata esaminata dal gruppo di lavoro CEE « Cooperazione allo sviluppo » in ottemperanza alle decisioni del « Vertice di Parigi » dell'ottobre 1972.

In tale sede si è constatato che sebbene tutte le delegazioni concordino sulla necessità di promuovere un'azione comune in materia di garanzia degli investimenti privati, permangono divergenze di opinioni circa la natura di tale azione in quanto tutti i paesi membri, ad eccezione dell'Italia, Irlanda e Lussemburgo, hanno un proprio sistema nazionale che trovano difficoltà ad abbandonare.

In relazione a ciò, il Consiglio dei ministri della CEE del 5 novembre 1973 ha fatto propria la proposta del citato gruppo di lavoro intesa a riesaminare l'intero problema nell'ambito delle iniziative in atto per adottare una politica comune di cooperazione allo sviluppo.

Si può essere certi, pertanto, che qualora in sede comunitaria si ritenesse opportuno dare corso conformemente all'invito espresso nella risoluzione a cui si riferisce la signoria vostra, al progetto relativo alla creazione di un fondo di garanzia degli investimenti pri-

vati, da parte italiana non si mancherebbe di esaminare con favore ogni proposta in materia.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
PEDINI

8 novembre 1974

MINNOCCI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che, in un articolo apparso sul settimanale « L'Espresso » del 2 dicembre 1973, il ricercatore G.P. Morpurgo dell'Istituto superiore di sanità illustra in termini drammatici i pericoli derivanti dall'impiego anche domestico di apparecchi per ozonizzare l'aria;

considerato che, nello stesso articolo, si fa riferimento ad una dettagliata relazione su tale problema, relazione che sarebbe stata inviata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, che l'avrebbe a sua volta inoltrata al Ministro dell'epoca,

si chiede di sapere:

che fine abbia fatto detta relazione;

nel caso in cui le denunce formulate rispondano a verità, quali provvedimenti il Ministro abbia preso od intenda prendere per vietare la vendita dei suddetti apparecchi;

se è vero che, nonostante i surrichiamati effetti, anche letali, dell'ozono concentrato, si stia provvedendo ad ozonizzare interi reparti ospedalieri.

(4 - 2691)

RISPOSTA (\*). — Si risponde ulteriormente facendo seguito alla precedente risposta del 20 febbraio 1974.

Il Consiglio superiore di sanità, a seguito di formale richiesta dello scrivente, ha espresso il parere che gli apparecchi ozonizzatori debbano ottenere la registrazione come presidi medico-chirurgici.

In tal senso si provvede da parte di questa amministrazione.

*Il Ministro della sanità*  
Vittorino COLOMBO

20 novembre 1974

(\*) Vedi anche fascicolo 52.



MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere informato sulle ragioni della mancata concessione agli agricoltori della provincia di Catanzaro del combustibile (petrolio, gasolio, eccetera) a prezzo agevolato per uso agricolo, ciò che ulteriormente aggrava la precaria situazione del settore.

(4 - 3480)

RISPOSTA. — In provincia di Catanzaro, come del resto in tutte le province d'Italia, l'accoglimento delle richieste di prodotti petroliferi agevolati in agricoltura è stato contenuto, nei primissimi mesi dell'anno, non solo in ragione delle effettive disponibilità di tali prodotti presso i distributori, ma anche in vista di poter soddisfare equamente tutti gli utenti. Le concessioni in buoni, da parte della locale sezione dell'UMA, sono state, comunque, sempre sufficienti alle esigenze del momento di ciascun richiedente.

Dopo il mese di febbraio, a seguito del sistema adottato dal Ministero dell'industria d'intesa con questo dell'agricoltura e che ha garantito l'assegnazione dei prodotti petroliferi agricoli in ragione dei fabbisogni provinciali, le concessioni in buoni hanno soddisfatto completamente le richieste dei produttori agricoli catanzaresi.

In particolare, risulta che, alla fine del mese di marzo, era stata prelevata presso i distributori di questa provincia una quantità totale di carburanti agricoli superiore del 36 per cento a quella ritirata nello stesso periodo dell'anno precedente. Dopo tale data, pur non essendo diminuite le disponibilità presso i distributori, gli utenti hanno lievemente ridotto il ritmo dei prelevamenti mensili, pur mantenendoli sempre a livelli superiori a quelli del 1973.

Sta di fatto che alla fine del mese di luglio gli utenti della provincia di Catanzaro dovevano ancora ritirare ben 30.191 quintali di prodotto, già loro concessi in buoni dalla locale sezione dell'UMA.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BISAGLIA

22 novembre 1974

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Con riferimento:

alle notizie apparse in merito alla nota visita del giudice istruttore Giovanni Tamburino nella sede del Servizio informazioni difesa ed al fatto che l'ammiraglio Casardi, non richiesto, abbia messo a disposizione del giudice alcuni incartamenti di cui due con la copertina verde *top secret* con stampigliatura « WW » (segreto militare assoluto);

al fatto che il dottor Tamburino è rimasto in compagnia di un ufficiale, assente l'ammiraglio Casardi, ed ha esaminato i documenti *top secret* che, evidentemente, coinvolgono interessi dello Stato e di altri Paesi della NATO,

gli interroganti chiedono di conoscere se, in ordine ai problemi della sicurezza (a parte un'ipotesi di alto tradimento), il Governo non voglia adottare urgentissimi provvedimenti per impedire che, con l'alibi di inchieste giudiziarie su presunti o reali tentativi di attività illecite, possano essere lesi gli interessi più vitali dello Stato e divulgati i piani di sopravvivenza, con la perdita, oltre che del prestigio nazionale, del residuo di credibilità da parte dei nostri alleati tradizionali, ai quali tuttora ci rivolgiamo sommessi per necessità economiche.

(4 - 3719)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri chiarendo che l'episodio ripreso dagli onorevoli interroganti si è svolto in realtà come segue.

Il giorno 28 (e non 27) ottobre 1974 il giudice Tamburino, recatosi al SID, chiedeva all'ammiraglio Casardi di poter prendere visione di alcuni precedenti relativi a comunicazioni inviategli dal Servizio. Nessun problema di segreto militare era in questione e la richiesta veniva accolta, come veniva poi ac-

colta la successiva richiesta di ottenere copia di un certo numero di detti precedenti.

A parte il fatto che la sigla « WW » non è usata negli archivi del SID e che non esistono, quindi, documenti contrassegnati con tale sigla, niente altro è stato chiesto e niente altro è stato esibito o consegnato.

Durante le operazioni di riproduzione e di redazione del verbale di esibizione e consegna l'ammiraglio Casardi, non essendo ovviamente necessaria la sua presenza, si recava a colazione, lasciando con il magistrato, che era venuto accompagnato da un sottufficiale dei carabinieri, due ufficiali, di cui uno di polizia giudiziaria, e un sottufficiale dattilografo del SID, i quali hanno assistito il dottor Tamburino in ogni sua operazione.

Ricondotta la vicenda ai suoi esatti termini, non hanno motivo di sussistere i rilievi e le preoccupazioni degli onorevoli interroganti e non ricorre di conseguenza la necessità che il Governo adotti provvedimenti.

*Il Ministro della difesa*  
ANDREOTTI

19 novembre 1974

OLIVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e della agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano a giorno delle particolari difficoltà in cui vengono a trovarsi i caseifici e le latterie sociali cooperative per effetto della campagna contro l'inquinamento delle acque pubbliche, campagna quanto mai lodevole e necessaria, la quale, tuttavia, non sembra possa mettere sullo stesso piano sia i macroscopici attentati derivanti dall'applicazione di nuove tecnologie, sia i limitati e marginali inquinamenti derivanti da svolgimento di attività tradizionali, che mai dettero luogo in passato a giustificati allarmi, rientrando nella normale tollerabilità.

Fermo, pertanto, il doveroso rispetto all'opera della Magistratura, si chiede al Governo se non ritenga necessario ed urgente impartire agli uffici dipendenti, valendosi all'uopo anche dei poteri di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli uffici periferici regionali, per la parte di loro competenza pro-

pria o delegata, istruzioni precise e scientificamente documentate perchè non venga dato corso indiscriminato alla denuncia di inquinamenti di per sé marginali e tollerabili, specie quando essi derivino dall'esercizio di attività tradizionali connesse alla trasformazione dei prodotti agricoli in forma cooperativa.

Si chiede, altresì, quali interventi ed agevolazioni il Governo intenda disporre perchè la spesa di eventuali impianti di depurazione non abbia a ricadere in misura non sopportabile su strutture cooperative spesso faticosamente costruite in ambienti di modestissima economia rurale.

(4 - 0443)

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri e per conto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

In linea generale, si osserva che anche le acque reflue dei caseifici e delle latterie risultano inquinanti.

Anche se l'inquinamento proveniente da queste attività è di natura organica e gli agenti inquinanti sono biodegradabili, l'effetto negativo sui recapiti naturali è molto marcato, soprattutto per il fatto che questi prodotti gli scarto, consumando l'ossigeno sciolto nelle acque, rendono impossibile la vita della fauna ittica, potendo instaurare fenomeni putrefattivi ed anaerobiotici con sviluppo di odori maleolenti.

Questo Ministero ha impartito in passato alle varie autorità periferiche e locali istruzioni di carattere generale sul controllo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque; attualmente, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, spetta tuttavia alle competenti autorità regionali vagliare le situazioni locali tenuto conto in particolare che, a parità di liquami scaricati, corrisponde una innumerevole varietà di condizioni ambientali.

L'inquinamento di cui trattasi non è peraltro, in tal senso, sempre marginale nè tollerabile, anche se derivante dall'esercizio di attività tradizionali connesse alla trasformazione dei prodotti agricoli; e ciò, sia per l'aumen-

to *in loco* di attività del genere che per il diminuito potere autodepurante dei recapiti naturali dovuto al concorrente crescere del carico inquinante di diversa origine.

La questione presenta, come già osservato, aspetti specifici e di essa vengono necessariamente interessate in questa sede le competenti regioni per un coordinato piano di interventi e per la massima vigilanza.

Per quanto riguarda, poi, il finanziamento di specifici impianti di depurazione progettati da cooperative di lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli (caseifici, latterie, oleifici, cantine, eccetera), si può dare assicurazione che le richieste in tal senso pervenute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono state considerate prioritariamente nell'ambito dei programmi d'intervento recentemente approvati, in applicazione dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dell'articolo 2 — *undecies* — della legge 4 agosto 1971, n. 592.

*Il Ministro della sanità*  
Vittorino COLOMBO

20 novembre 1974

PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere il suo giudizio sulla grave crisi che investe, ormai da tempo, il Teatro San Carlo di Napoli, crisi confermata dalle recenti dimissioni del direttore artistico e resa ancor più acuta dal perdurare di una gestione commissariale che non è stata in grado di affrontare neppure i problemi più urgenti del normale funzionamento del Teatro, oggi compromesso dalla dichiarazione di inagibilità, da parte della competente Commissione di vigilanza, per l'inidoneità dei necessari requisiti di sicurezza e dell'impianto automatico antincendio.

Di fronte ad una situazione in cui i caratteri della crisi, che ormai da anni interessa, più in generale, gli enti lirici — per i continui rinvii del Governo ad affrontare, nonostante gli impegni ripetute volte assunti, il problema di un'organica riforma e per il

conseguente persistere di vecchi metodi di gestione e, insieme, di un'ormai superata ispirazione culturale del teatro e della sua funzione — si intrecciano con tutti quegli altri deteriori elementi di gestione personale e clientelare che hanno tanto pesato in questi anni sulla vita e sull'attività del Teatro San Carlo, gli interroganti chiedono di conoscere:

1) per quali motivi, invece di promuovere tutte le iniziative atte a consentire una gestione democratica del Teatro, sia stata presa la decisione, invero molto discutibile, se non arbitraria, di aggiungere al commissario un subcommissario, già funzionario del Ministero, collocato in pensione con il recente esodo degli alti dirigenti;

2) quali misure si intendano predisporre perchè siano rapidamente eseguiti tutti quei lavori atti a consentire l'immediata agibilità del Teatro;

3) quali iniziative si intendano promuovere, perchè il Teatro San Carlo, attraverso un profondo rinnovamento democratico della propria gestione, possa avviarsi a superare la crisi che attraversa e possa predisporre, da quest'anno, un programma di attività all'altezza del suo prestigio e del ruolo che può assumere nel quadro della riforma degli enti lirici e nella prospettiva del rinnovamento e dello sviluppo della vita culturale e teatrale napoletana;

4) se il Ministro non ritenga ormai non più differibile — anche per l'aggravarsi di una crisi che non tocca soltanto il Teatro San Carlo — l'avvio, nel rispetto degli impegni di recente assunti dinanzi alla Commissione della pubblica istruzione del Senato, della discussione in Parlamento sul riordinamento degli enti lirici e di tutte le attività musicali.

(4 - 3365)

RISPOSTA. — Nel marzo 1973 fu nominato un commissario straordinario presso l'Ente autonomo del teatro San Carlo di Napoli per garantire la continuità della gestione dell'ente dal momento che le amministrazioni locali non avevano provveduto in tempo, mal-

grado i ripetuti solleciti, ad inviare le designazioni di loro competenza per la nomina del sovrintendente e del consiglio di amministrazione dell'ente ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 agosto 1967 n. 800 sugli enti lirici.

In considerazione poi dei molteplici e gravosi compiti inerenti alla gestione dell'ente in parola, il Ministro dell'epoca pervenne alla decisione di nominare anche un subcommissario per affiancare l'attività del commissario e sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Recentemente, peraltro, lo scrivente Ministro ha avuto notizia che le designazioni di cui sopra sono state in gran parte effettuate ed ha sollecitato ulteriormente gli organi locali a voler completare le nomine.

Si provvederà, pertanto, quanto prima alla ricostituzione degli organi normali previsti dalla citata legge n. 800.

Per quel che concerne i lavori atti a consentire l'agibilità del teatro risulta che la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha preso atto dei lavori eseguiti concedendo il previsto nulla osta di agibilità al teatro San Carlo.

Quanto alle difficoltà di gestione in cui versa, al pari degli altri enti lirici, il predetto ente, esse sono da attribuire alla insufficienza dei finanziamenti statali previsti dalle leggi 14 agosto 1967, n. 800 e 10 maggio 1970, n. 291 nonché alle recenti misure limitative del credito.

Al riguardo non si è mancato di interessare gli organi competenti affinché sia resa operante, mediante opportune operazioni di prefinanziamento bancario, una integrazione del contributo statale che sarà erogato da questo Ministero, d'intesa con il Tesoro, per l'esercizio in corso.

Non appena verrà fissato l'ammontare della predetta integrazione sarà possibile procedere all'approvazione del bilancio preventivo per il 1975 e del relativo programma di attività che, allo stato, dovrebbero essere contenuti nei limiti del ridotto stanziamento previsto nel bilancio del Ministero.

Si è inoltre già provveduto, in relazione a quanto previsto dalla legge 27 novembre

1973, n. 811, a predisporre un progetto di legge per la riforma del settore degli enti lirici che è attualmente all'esame dei Ministeri finanziari per il necessario concerto.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo*  
RIPAMONTI

9 novembre 1974

PINNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che la motonave « Joyce », di 490.000 tonnellate, incagliatasi, il 22 dicembre 1973, in una secca nelle vicinanze dell'isola di Mal di Ventre, al largo del golfo di Oristano, è affondata;

2) se non ritenga urgente ed opportuno predisporre un'accurata indagine, onde accertare le cause del naufragio e le stesse condizioni fisiche dell'equipaggio.

(4 - 2781)

RISPOSTA. — Il 21 dicembre 1973 è pervenuto a questo Ministero il fonogramma SVH dell'ufficio circondariale marittimo di Carloforte — n. 287 di protocollo — con il quale veniva comunicato che, alle ore 06,15 dello stesso giorno, la stazione radio di soccorso di quell'Ufficio aveva captato il segnale SOS lanciato dalla motonave Joyce, il cui comandante ne annunciava l'imminente abbandono, a seguito di avaria al timone, in posizione isola di Mal di Ventre. Nessuna ulteriore notizia o precisazione sull'evento che si stava verificando veniva fornito dalla nave.

Il predetto ufficio circondariale marittimo comunicava inoltre di avere disposto l'immediata uscita della propria motovedetta « C.P. 306 » e del rimorchiatore « Capo Figari », questo ultimo da Porto Vesme, nonché di avere chiesto all'Alto comando militare marittimo della Sardegna l'intervento di un elicottero che, alle ore 09,00 riusciva a recuperare tutti i componenti dell'equipaggio, in numero di otto della nave sinistrata.

Gli accertamenti relativi alle circostanze, cause ed eventuali responsabilità connesse

con il sinistro in questione, sono in corso, in sede di inchiesta formale da parte dell'autorità marittima, a termine dell'articolo 579 del codice della navigazione.

Si precisa, infine, che la motonave Joyce, in corso di iscrizione nelle matricole della capitaneria di porto di Cagliari, munita di passavanti provvisorio rilasciato dal consolato d'Italia in Gotemburgo il 10 luglio 1973, di proprietà della s.p.a. Capo Spartivento con sede in Cagliari, aveva una stazza lorda di 499 tonnellate.

*Il Ministro della marina mercantile*

COPPO

22 novembre 1974

PINNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e della sanità.* — Per sapere:

se siano a conoscenza dello stato di viva agitazione esistente tra gli assegnatari di « Sa Zeppara », in agro di Guspini, a seguito della notizia, appresa nel Centro ETFAS di San Gavino, secondo cui l'Ente di sviluppo avrebbe in animo di affittare a privati cittadini la cosiddetta seconda casa all'interno dell'unità poderale;

se non ritengano tale fatto lesivo dei sacrosanti diritti degli assegnatari, i quali, già dal 1960 (data nella quale venne costruita la seconda casa poderale), ne sono in possesso e la adibiscono, normalmente, alla custodia degli attrezzi di lavoro e dello stesso raccolto, data la vetustà delle abitazioni nelle quali vivono e gli angusti limiti degli stessi appartamenti;

se non ritengano, inoltre, pericoloso, per « eventuali estranei », allogarli all'interno dei poderi, nei quali, come è noto, pascolano senza custodia branchi di bovini, particolarmente pericolosi per l'incolumità della infanzia e per la stessa obiettiva possibilità dell'estendersi dell'idatidiosi;

cosa osti, infine, all'assegnazione ai legittimi assegnatari della « seconda casa poderale », definendo sul piano amministrativo il riscatto, allo stesso modo con cui l'Ente ha provveduto per il primo podere.

Preoccupato delle gravi conseguenze che potrebbero insorgere a seguito di una forzata installazione di nuovi inquilini nell'ambito delle unità poderali, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri competenti intendano assumere.

(4 - 3300)

RISPOSTA. — L'ETFAS Ente di sviluppo in Sardegna interessato in merito, ha fatto presente di avere acquisito l'azienda « Sa Zeppara », in agro Guspini, in seguito all'assorbimento della ex sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa, avvenuto in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257.

Originariamente la suddetta azienda era formata da n. 113 appezzamenti di terreno, destinati a diventare altrettanti poderi organici.

Durante la fase di realizzazione dell'opera di riforma, la stessa sezione speciale costruì soltanto n. 84 case poderali, in quanto, per i nuovi indirizzi colturali, e soprattutto per assicurare agli assegnatari un certo reddito, si pensò di ampliare l'estensione delle superfici poderali.

L'ETFAS, dal canto suo, una volta acquisita la suddetta azienda, dispose un ulteriore ridimensionamento della maglia poderale, riducendo i poderi a cinquanta.

Pertanto, l'ETFAS non potendo che assegnare le nuove unità poderali complete degli edifici colonici e dei relativi annessi necessari per la conduzione unifamiliare delle unità, sarebbe dovuto rientrare in possesso degli immobili costruiti in eccedenza.

In effetti, però, all'atto della presa in consegna dell'azienda, l'ETFAS constatò che molti assegnatari già occupavano, senza alcun titolo, le case in eccedenza facenti parte delle unità poderali rimaste prive di titolari e che le stesse venivano utilizzate quali annessi colonici, e cioè per deposito foraggio, attrezzi, ricovero bestiame, eccetera.

Le suddette case, adibite a tutt'altri scopi da quelli di abitazione per le quali erano

state costruite, si trovano in uno stato di quasi completa rovina, anche e soprattutto perchè gli assegnatari non hanno mai provveduto ad eseguirvi neppure i lavori di ordinaria manutenzione, necessari per conservare l'immobile.

Ultimamente l'ETFAS ha invitato gli assegnatari, che utilizzano gli immobili in eccedenza a quelli assegnati, a voler regolarizzare la loro posizione con la sottoscrizione di un apposito atto di concessione, a canone simbolico, che, fra le altre finalità, tende a far sì che vengano eseguiti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, resisi necessari.

Con tale iniziativa non si è certo voluto togliere agli assegnatari la disponibilità della seconda casa, ma si è cercato di responsabilizzarli perchè gli immobili vengano utilizzati secondo la loro destinazione, onde evitare la distruzione di tale patrimonio.

D'altra parte, le case coloniche costruite in sovrannumero non sono situate all'interno dei poderi, ma ai confini degli stessi, con accesso autonomo dalle strade interpoderali ed inoltre nell'azienda di « Sa Zeppara » non esistono mandrie di bovini allo stato brado.

I bovini pascolano all'interno di appezzamenti di terreno regolarmente recintati, per cui non sussiste la possibilità di eventuali sconfinamenti.

Non è possibile, invece, assegnare la seconda casa poderale, definendo sul piano amministrativo il riscatto, allo stesso modo con cui l'ente ha provveduto per il primo podere, perchè i predetti immobili formano parte del patrimonio dell'ente e non possono essere destinati ad ampliare le unità poderali già dotate degli impianti necessari per la conduzione aziendale, in quanto eccedenti il fabbisogno dell'impresa unifamiliare, costituita in base alle leggi di riforma. Queste seconde case vengono destinate ad attività di interesse generale per l'azienda (spacci, attività artigianali, eccetera) oppure affidate in concessione ad assegnatari per soddisfare loro precise necessità familiari, ovvero a terzi perchè ne curino la manutenzione e la custodia, in attesa che si verifichino nuove esigenze di interesse collettivo.

L'ente ha riassunto nel prospetto che segue l'attuale destinazione delle case esistenti nell'azienda:

Case assegnate unitamente ai poderi	n. 50
Case utilizzate dagli assegnatari senza titolo (seconda casa)	» 15
Case in concessione a figli assegnatari	» 8
Case in concessione a terzi	» 3
Case non agibili in precarie condizioni	» 3
Case disponibili in pessimo stato d'uso	» 5
	N. 84

Da tale prospetto si evince che, nell'ambito dell'azienda di « Sa Zeppara », abitano tre famiglie di privati e precisamente di emigrati rientrati in Sardegna che, per un verso o per l'altro, svolgono attività collegate alla vita aziendale. Ad essi sono state affidate in concessione delle case che, o risultano eccedenti il fabbisogno degli assegnatari, ovvero che dagli stessi assegnatari erano state abbandonate.

Per quanto riguarda le case attualmente disponibili, ma in pessime condizioni di stato d'uso, l'ente ha fatto presente di averle offerte agli assegnatari, i quali le hanno rifiutate per le ingenti spese da sostenere per la loro riparazione.

L'ente, pertanto, ritiene che, nel caso in cui se ne presenti l'occasione, sia suo preciso dovere di affidarle in concessione anche a terzi che, accollandosi l'onere della riparazione, possano salvare dalla rovina tale notevole patrimonio immobiliare.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
BISAGLIA

22 novembre 1974

PINNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) quali siano le ragioni che inducono il suo Ministero a scoraggiare l'aumento dei depositi postali, atteso che i tassi di interesse risultano ancora fermi al 3,60 per cento sui

depositi, al 5 per cento sui buoni fruttiferi ed al 6,25 per cento per il risparmio vincolato a 16 anni, mentre, come è noto, le banche commerciali, offrono il 10 per cento a singoli privati, ed il Tesoro stesso emette titoli che raggiungono quasi il 14 per cento;

2) se non ritenga tale situazione fortemente in contrasto con la difesa dell'autentico piccolo risparmio, che viene conseguentemente scoraggiato dagli esigui tassi accennati, falcidiati dalla svalutazione della moneta;

3) se non reputi dette condizioni in aperto contrasto con le recenti proposte, avanzate dal Governatore della Banca d'Italia, di istituire un prestito irredimibile, adeguando automaticamente l'interesse all'indice di svalutazione della moneta;

4) quali misure abbia intenzione di assumere il suo Ministero per tutelare il risparmio postale, nella considerazione che la raccolta di tali fondi risulta di notevole giovamento per lo stesso bilancio statale.

(4 - 3571)

**RISPOSTA.** — Con decreti in data 18 settembre ultimo scorso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 settembre 1974, è stato disposto l'aumento dei saggi di interesse dei libretti e dei buoni postali di risparmio a decorrere dal 1° ottobre 1974 nelle seguenti misure.

#### *Buoni postali fruttiferi.*

7 per cento per i primi 5 anni (tasso precedente 5 per cento); 8 per cento dal 6° al 10° anno (tasso precedente 5,25 per cento); 8,50 per cento dall'11° al 15° anno (tasso precedente 5,75 per cento); 9 per cento dal 16° anno in poi (tasso precedente 6,25 per cento).

Giova rilevare che i suddetti saggi sono netti, in quanto i buoni postali di risparmio sono esenti da imposta.

#### *Libretti di risparmio.*

6 per cento lordo, corrispondente al 5,10 per cento netto, per i libretti ordinari, nominativi o al portatore; 7,50 per cento lordo, corrispondente al 6,375 netto, per i libretti speciali emessi a favore di italiani residenti

all'estero. I tassi precedenti erano rispettivamente del 3,60 per cento e del 4,44 per cento.

Si soggiunge, inoltre, per completezza, che, al fine di poter estendere i nuovi saggi ai buoni postali emessi in data anteriore al 1° ottobre 1974, il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, ha modificato l'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, che precludeva tale possibilità. Con successivo decreto in data 7 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 262 del 9 ottobre, è stata disposta la estensione dei nuovi maggiori saggi ai buoni delle serie I ed L emessi ad un tasso iniziale, rispettivamente, del 3,75 per cento e del 5 per cento.

Trattasi di una massa imponente di buoni emessi in un periodo di oltre 20 anni, i cui titolari beneficeranno automaticamente dei maggiori saggi di interesse, senza dover chiedere, come per il passato, il rimborso dei titoli ed il reinvestimento del relativo montante nei buoni di nuova emissione.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*  
PUCCI

25 novembre 1974

**PREMOLI.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che la stretta creditizia, indiscriminatamente applicata, sta per compromettere definitivamente la situazione della cinematografia italiana, provocando la crisi, forse irreparabile, di numerosissime aziende, con gravi conseguenze per l'occupazione delle maestranze e dei tecnici del settore, l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti di emergenza il Ministro intenda prendere affinché la sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro assicuri alla produzione italiana i mezzi finanziari indispensabili per scongiurare la recessione, i cui primi allarmanti sintomi sono stati denunciati recentemente dal presidente dell'ANICA; se, con i poteri che comunque gli derivano, anche in sede di ordinaria amministra-

zione, non intenda riunire la Commissione centrale per la cinematografia e la Commissione per il credito cinematografico, al fine di svolgere un'azione determinante per la salvezza di un'industria che vive esclusivamente di credito ed alla quale un complesso sistema di leggi riconosce, direttamente e indirettamente, una funzione pubblica e sociale.

(4 - 3376)

**RISPOSTA.** — Si fa presente che effettivamente l'attuale consistenza del fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro si è rivelata del tutto insufficiente per sopperire alle esigenze dell'industria cinematografica, sia per l'aumento delle iniziative sia per la lievitazione dei costi di gestione che, negli ultimi tempi, sono andati sempre più aumentando.

Al riguardo questo Ministero ha già da tempo segnalato al Ministro del tesoro l'assoluta ed indilazionabile esigenza che non solo venga almeno raddoppiato il fondo di dotazione suddetto, ma siano altresì potenziati i fondi per la concessione di mutui a tasso agevolato per la produzione di film nazionali e di film realizzati in formula cooperativistica e rispondenti a finalità artistiche e culturali, la cui consistenza è attualmente rappresentata, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1971 n. 819 e dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, rispettivamente da lire 2.100.000.000 e da lire 300 milioni fino a tutto l'esercizio finanziario 1975.

Va precisato infine che il Comitato per il credito cinematografico, nella riunione del 5 luglio 1974 ha accolto, compatibilmente con le suindicate disponibilità, le istanze avanzate dagli operatori del settore.

*Il Ministro del turismo e dello spettacolo*  
RIPAMONTI

16 novembre 1974

**RUSSO Luigi.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali misure intende adottare:

a) per alleviare la grave crisi della mandorlicoltura pugliese e per venire incontro

alle necessità delle zone più danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche;

b) per rianimare, con nuovi e radicali sistemi, una coltura congeniale con l'agricoltura pugliese, che ha assicurato per lungo tempo grande prestigio ad un prodotto molto quotato sui mercati italiani e stranieri.

(4 - 3463)

**RISPOSTA.** — Il Ministero, con decreto dell'8 agosto 1974, ha riconosciuto il carattere eccezionale degli eventi atmosferici che hanno colpito nel corrente anno le province di Bari, Taranto e Lecce ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale.

Con lo stesso decreto sono state anche delimitate le zone agrarie colpite dai suddetti eventi, nelle quali potranno essere concesse, a favore degli agricoltori aventi titolo, le provvidenze contributive e contributivo-creditizie previste dall'articolo 5 della citata legge.

Devesi, peraltro, rilevare che le cause della progressiva degradazione della mandorlicoltura pugliese non vanno ricercate tanto nella negativa influenza che sulle produzioni di questi ultimi anni hanno potuto esercitare andamenti stagionali sfavorevoli, gelate, eccessive precipitazioni nel periodo di fioritura, attacchi parassitari, tutti fattori che aggravano la già accentuata alternanza produttiva del mandorlo, quanto nella sua struttura produttiva che si è dimostrata insufficiente a reggere il confronto specie con la mandorlicoltura americana, balzata al primo posto sul piano mondiale.

In effetti, anziché intensificare gli sforzi volti a migliorare la coltura, sia in Puglia come in Sicilia, regione questa che occupa il primo posto nella produzione nazionale, si è preferito, in molti casi, sostituire la coltura con altra di maggiore redditività, come l'agrume specie nella fascia costiera.

In tale situazione, occorre affrontare il problema alla base, se si vuole riportare la mandorlicoltura pugliese, e quella italiana in genere, ai livelli economici del passato.

L'azione della regione, quindi, dovrebbe essere volta ad una ristrutturazione del settore su basi tecnico-economiche che con-



sentano di conseguire una produzione competitiva e, quindi, remunerativa.

Si renderà, pertanto, necessario trasformare i vecchi mandorleti con impianti specializzati in zone irrigue e in terreni rispondenti, impostati su poche varietà scelte tra quelle più richieste dai mercati esteri, più resistenti alle avversità climatiche e, quindi, a fioritura tardiva e graduale, a maggiore produttività e a più alta resa, così come è stata impostata la mandorlicoltura californiana, integrando il tutto con una razionalizzazione della tecnica colturale, dei sistemi di concimazione e di lotta antiparassitaria. Una tale ristrutturazione del settore, che potrebbe giovare, tra l'altro, delle provvidenze della sezione orientamento del FEOGA integrate da quelle nazionali, consentirebbe di abbassare i costi di produzione e porterebbe, nel contempo, ad una maggiore tipicizzazione del prodotto, con positivi riflessi anche sul piano commerciale, aprendo la strada per una rapida riconquista della posizione di preminenza che aveva la nostra mandorlicoltura fino a poco tempo addietro.

Si rammenta, in proposito, che la regolamentazione comunitaria del settore ortofrutticolo (frutta secca e in guscio) — nel quale è inserita la coltura delle mandorle — prevede la concessione delle restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, nei periodi di maggiore concorrenza, su quei mercati, al nostro prodotto.

Comunque, si assicura che, in sede comunitaria, verrà senz'altro svolta ogni possibile azione per sostenere, nel quadro della regolamentazioni in vigore, le giuste esigenze della mandorlicoltura.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BISAGLIA

22 novembre 1974

**SCARPINO, POERIO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze e del tesoro ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento dell'attuazione delle regioni.* — Premesso:

che, in seguito all'eccezionale grandinata dei giorni 2, 3 e 4 luglio 1973, sono stati quasi

totalmente distrutti i frutti pendenti dei vigneti, degli uliveti e di altre colture su oltre 800 ettari di terreno, di pianura e di collina, siti in agro di Lamezia Terme (Catanzaro), per la maggior parte a conduzione diretta;

che grande è lo stato di agitazione e di disperazione dei lavoratori della terra per il fatto che sono state colpite le fonti di vita e di commercio delle loro famiglie (circa 5.000) e l'economia di tutta la comunità lamezina, già duramente provata dalla disoccupazione generalizzata per la mancanza di adeguati e selezionati interventi pubblici;

che i proprietari dei terreni danneggiati devono continuare ad eseguire tutti i trattamenti anticrittogamici e le lavorazioni necessarie per impedire il totale dissesto agricolo e sostenere costi di manutenzione ed altre spese, senza la speranza di un corrispettivo adeguato nei prezzi di mercato, poichè il magro raccolto dei frutti conseguente ai danni sarà costituito da un prodotto scadente, praticamente invendibile e scarsamente utilizzabile;

che un intervento in favore dei coltivatori diretti danneggiati è tanto urgente quanto necessario, al fine di evitare un ulteriore abbandono delle campagne, la qual cosa si ripercuoterebbe negativamente sul progresso economico e sociale della città di Lamezia Terme e del suo comprensorio, basato principalmente sull'attività dei coltivatori diretti, e, stante la distruzione quasi totale del prodotto viticolo, olivicolo, frutticolo e delle colture in genere, oscillante tra l'80 e il 100 per cento, anche sulla produzione degli anni prossimi,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati non ritengano di intervenire tempestivamente al fine di:

a) includere la zona colpita, in base all'accertamento dei danni ed alla delimitazione della zona stessa, nel fondo di solidarietà;

b) decidere l'esenzione — per almeno 5 anni — delle tasse e dei tributi gravanti sui coltivatori diretti danneggiati, la proroga delle scadenze dei prestiti agrari, nonché la sospensione dell'esecutività degli atti di sequestro effettuati dall'esattoria per pagamento di debiti arretrati;

c) attribuire sollecitamente le assegnazioni finanziarie alla Regione Calabria, al fine di rendere possibile l'erogazione di somme adeguate — come pronto intervento — in favore dei conduttori danneggiati, per metterli nelle condizioni di sostenere le spese per i trattamenti e le lavorazioni necessari alle piante ed ai terreni, allo scopo di assicurare una relativa ripresa economica almeno per l'anno venturo, nonchè la liquidazione delle pratiche istruite e definite relative ai danni dell'alluvione gennaio-febbraio 1973 e aprile-dicembre 1972;

d) liquidare entro il corrente mese di luglio 1973 l'integrazione del prezzo dell'olio per l'annata 1971-72, impegnando il Ministero competente a stipulare le convenzioni con gli enti liquidatori, attraverso l'AIMA, per gli anni 1972-73;

e) dare disposizioni affinché sia assicurata la fornitura di combustibile a prezzo agevolato per i mezzi agricoli da impiegare da parte dei coltivatori diretti nel ripristino dei terreni danneggiati;

f) includere nel decreto relativo all'alluvione della Lucania e dell'Alto Jonio, in provincia di Cosenza, la zona lametina colpita dal nubifragio del 2, 3 e 4 luglio 1973;

g) disporre l'intervento per il trattamento fito-sanitario occorrente alle colture della zona colpita ed il finanziamento, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, numero 948, di piani di valorizzazione e di trasformazione fondiaria;

h) intervenire presso gli uffici competenti perchè siano rilasciati ai richiedenti danneggiati gli eventuali documenti di rito occorrenti a corredo delle pratiche necessarie, in carta non bollata, senza spese ed in tempi brevissimi.

(4-2076)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Calabria ai sensi dell'articolo 13 del decreto 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso, di concerto con quello del Tesoro, il decreto del 7 marzo 1974, con il quale è stato, tra l'altro, riconosciuto il carattere eccezionale delle grandinate verificatesi il 14 giugno, il 2 e 3 luglio

1973 in provincia di Catanzaro, ai fini della concessione dei prestiti quinquennali di esercizio, con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, previsti dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Come è noto, detti prestiti possono essere utilizzati non solo per provvedere alle necessità di conduzione aziendale, ma anche per l'estinzione di eventuali passività derivanti da precedenti operazioni di credito agrario.

Con lo stesso decreto, sono state altresì delimitate le zone agrarie della provincia maggiormente danneggiate, comprendenti quelle del comune di Lamezia Terme, nelle quali possono trovare applicazione le provvidenze contributivo-creditizie di cui all'articolo 5 della stessa legge, per la ricostituzione dei capitali di conduzione, non reintegrati per effetto della perdita del prodotto.

È stato, inoltre, interessato il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato affinché sia assicurata la regolarità dei rifornimenti dei carburanti agevolati, in modo da facilitare agli agricoltori della zona, con l'impiego di tali prodotti, l'esecuzione dei lavori per il ripristino dei terreni danneggiati.

Sono, invece, di competenza della regione gli interventi per i trattamenti fitosanitari occorrenti alle colture delle zone colpite, come pure il finanziamento dei piani per la valorizzazione e la trasformazione fondiaria. Allo scopo, la regione può utilizzare le somme ad essa assegnate sul fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, fondo che, come è ben noto, è stato incrementato, con la legge 7 agosto 1973, n. 512, di lire 74 miliardi per il 1973, di lire 130 miliardi per il 1974 e di lire 100 miliardi per il 1975.

Circa il pagamento delle integrazioni di prezzo dell'olio di oliva per l'annata 1971-72, si precisa che, su 2.978 domande presentate nel comune di Lamezia Terme, ne sono state pagate 2.939, mentre le rimanenti sono incomplete per mancata denuncia di coltivazione.

Per il prodotto dell'annata 1972-73, è altresì noto che, con decreto presidenziale 4 luglio 1973, n. 532, pubblicato nella *Gazzetta*

*Ufficiale* dell'11 settembre successivo, è stato istituito un nuovo sistema, in base al quale i pagamenti delle integrazioni di prezzo vengono effettuati direttamente dall'AIMA, a mezzo di assegni circolari non trasferibili, emessi a favore dei beneficiari e spediti al loro indirizzo, a mano a mano che gli enti di sviluppo, incaricati dello svolgimento delle operazioni di istruttoria e liquidazione delle domande, fanno pervenire gli elenchi degli aventi diritto.

La convenzione con l'ente di sviluppo che opera in Calabria è stata stipulata il 6 marzo 1974 e il nuovo sistema, superate le comprensibili difficoltà di adattamento nell'organizzazione degli uffici alle nuove disposizioni, è già in fase di proficua attuazione anche in provincia di Catanzaro.

Per quanto riguarda, infine, le proposte agevolazioni fiscali, si rammenta che gli agricoltori danneggiati possono beneficiare, in applicazione della citata legge n. 364 del 1970, degli sgravi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
BISAGLIA

22 novembre 1974

SPADOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quale fondamento abbia la grave decisione dell'Ispettore del lavoro di Venezia, il quale ha prescritto che tutti gli operai delle fabbriche di Marghera siano al più presto provvisti di maschere antigas e le abbiano permanentemente a disposizione durante le lavorazioni.

Gli interroganti sottolineano che tale conferma ufficiale dell'esistenza, nella zona industriale di Venezia, di inquinamenti tanto intensi e tossici da far temere conseguenze nefaste per l'incolumità dei lavoratori, costituisce una schiacciante smentita di coloro che, ingannando l'opinione pubblica, pongono remore all'adozione dei provvedimenti che urgono non solo per la salvaguardia della città e dei suoi monumenti, ma anche per

la vita stessa dei suoi cittadini operanti nei complessi industriali.

Gli interroganti chiedono, pertanto, al Presidente del Consiglio dei ministri quale azione intenda il Governo compiere, sia per sollecitare l'approvazione della legge speciale per Venezia nel testo già approvato dal Senato, sia per assicurare l'efficienza dei controlli anti-inquinamento sulle industrie di Marghera, nel quadro della difesa di valori irrinunciabili per la cultura e per la civiltà universale.

(4 - 2557)

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Premesso che risulta già approvata la legge speciale per Venezia con n. 171 del 16 aprile 1973, si rappresenta nella specie che, in ordine alle segnalate fughe di gas tossici avvenute in alcuni stabilimenti di Porto Marghera, è da considerare quanto segue:

1) la competenza primaria in materia di igiene del lavoro è del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, numero 303);

2) la materia concernente il deposito e l'impiego dei gas tossici (regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche) è delegata alle regioni (decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 - articolo 13).

La competente regione Veneto, in riscontro a una richiesta di questa amministrazione, ha fatto pervenire una mozione, approvata dal Consiglio regionale in data 14 dicembre 1973, in merito alla quale le uniche osservazioni da formulare riguardano il contenuto del punto c), in particolare dove si sollecita l'urgente revisione della legge 13 luglio 1966, n. 615, contro l'inquinamento atmosferico.

Non si ritiene, infatti, che detta revisione, peraltro già predisposta da questo Ministero, comporterà, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico da fughe accidentali di gas di stabilimenti industriali, norme diverse da quelle attualmente in vigore, che preve-

28 NOVEMBRE 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 72

dono l'individuazione da parte del Comitato regionale di tutte le fonti inquinanti e l'indicazione delle relative prescrizioni di risanamento.

Si tratta, in sostanza, di dare piena esecuzione al regolamento per le industrie della legge 615, che, come è noto, si trova ancora in fase transitoria di applicazione.

Si condivide, pertanto, pienamente quanto sottolineato dal Consiglio della regione Veneto sulla necessità di stimolare l'azione del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, al quale appunto sono demandati, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, i compiti di cui sopra è fatto cenno.

*il Ministro della sanità*  
Vittorino COLOMBO

20 novembre 1974

TEDESCHI Mario. — *Al Ministro delle finanze.* — Con riferimento alle vicende giudiziarie in corso, collegate allo scandalo petrolifero, l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro sia informato del fatto che il direttore generale dell'« Italcasse », cavaliere del lavoro Giuseppe Arcaini, si è fatto liquidare dall'istituto alla fine dell'anno scorso, cioè prima dell'entrata in vigore della riforma tributaria, e subito dopo si è fatto riassumere, alla verde età di 73 anni, con un contratto a termine della durata di 5 anni;

se sia informato, altresì, del fatto che analogo trattamento è stato usato al vice direttore generale dell'« Italcasse », di 65 anni;

l'ammontare, onnicomprensivo, delle liquidazioni percepite dai due e delle remunerazioni mensili ad essi attribuite con i contratti a termine;

se non ritenga che tale trattamento di scandaloso privilegio sia stato usato all'Arcaini e al suo vice anche in considerazione dell'attività da essi svolta per il finanziamento illecito dei partiti di Governo.

(4 - 2975)

RISPOSTA. — Si risponde, per competenza di materia, in luogo dell'onorevole Ministro delle finanze.

La Banca d'Italia, interessata nella sua qualità di organo di vigilanza sulle aziende di credito, ha fatto presente che il contratto collettivo nazionale di lavoro 4 giugno 1971, applicabile ai dirigenti dell'Italcasse, stabilisce che detti dirigenti vanno collocati a riposo quando abbiano compiuto 40 anni di servizio effettivo oppure 65 anni di età.

Peraltro, avendo l'istituto necessità, nel proprio interesse, di continuare ad avvalersi dell'opera del dottor Arcaini e del dottor Cappello e non contrastando siffatto intento con disposizioni di legge, la Banca d'Italia non ha formulato obiezioni, per quanto di competenza, in ordine alla stipula da parte dell'Italcasse di contratti a tempo determinato con i predetti nominativi ai quali, per il quinquennio del rapporto a tempo determinato, spetta la retribuzione prevista dai contratti normativi ed economici per i dirigenti delle Casse di risparmio, che però assorbe la pensione integrativa agli stessi attribuibile per il percorso rapporto di lavoro.

La stessa Banca d'Italia ha fatto presente che la decisione dell'Italcasse di trattenerne in servizio i citati dirigenti è stata assunta all'unanimità nel presupposto che la stessa fosse pienamente rispondente agli interessi dell'istituto e che in decisioni siffatte, di esclusiva competenza dell'istituto stesso, non è dato all'organo di vigilanza di interferire.

Ulteriori notizie, pervenute all'istituto di emissione nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, sono tutelate dal « segreto d'ufficio anche nei riguardi della pubblica amministrazione » ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro*  
PUCCI

25 novembre 1974

TEDESCHI Mario, NENCIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Con riferimento alla notizia apparsa su « Il Giornale d'Italia » del 6 novembre 1974, a proposito delle gravi violazioni del segreto militare

che sarebbero state compiute in occasione della perquisizione effettuata dal giudice istruttore Giovanni Tamburino negli uffici del SID, gli interroganti chiedono di sapere se sia informato di quanto segue:

1) Il giorno 10 ottobre, alle ore 19,20, il giudice istruttore Giovanni Tamburino, alla presenza del procuratore della Repubblica di Padova, dottor Fais, ha interrogato l'ammiraglio di squadra « autorità nazionale della sicurezza, capo del SID », Mario Casardi, chiedendogli di autorizzare la perquisizione nei locali del SID. L'ammiraglio Casardi ha così risposto a verbale: « Prendo atto della richiesta che mi viene fatta di autorizzare, in relazione agli aspetti inerenti al segreto militare, una perquisizione nei locali in cui il maggiore dei carabinieri Venturi esplica la sua attività, come da decreto di perquisizione del giudice di Padova n. 227/73 in data odierna. Dichiaro di oppormi, per quanto di mia competenza e nelle mie attribuzioni, all'esecuzione di questo atto, a tutela del segreto militare di cui è depositario il SID, atteso che il Venturi è segretario del Raggruppamento Centri di Roma e pertanto nei suoi locali di ufficio si trova tutto il materiale relativo al lavoro svolto dal Centro Raggruppamenti C.S. di Roma ». Poco più tardi, però, il verbale veniva riaperto e l'ammiraglio Casardi dichiarava: « La mia opposizione va riferita ad un eventuale accesso del magistrato nei luoghi da perquisire. Viceversa non ho difficoltà alcuna a fare eseguire un controllo di mia iniziativa da parte di un ufficiale superiore dei carabinieri alle mie dipendenze ».

2) Il giorno 27 ottobre, alle ore 12,30, il giudice istruttore Giovanni Tamburino si è recato nella sede del SID per esaminare i *dossiers* relativi ai pretesi « colpi di Stato ». L'ammiraglio Casardi ha estratto dalla sua cassaforte tre incartamenti, di cui due con la copertina verde, sui quali era stampigliata l'iscrizione « WW », che indica « doppio segreto militare ». Ha consegnato al magistrato il terzo fascicolo, dall'intestazione: « Documentazione riservata sul presunto *golpe* Borghese ». Il dottor Tamburino, esaminato il fascicolo, ha chiesto all'ammira-

glio Casardi se, in virtù della buona amicizia, poteva dare un'occhiata anche agli altri due contrassegnati dai « WW ». L'ammiraglio Casardi ha assentito. Alle 13,15 il capo del SID si è scusato affermando che doveva recarsi a colazione, avendo ospiti. Il dottor Tamburino è rimasto in compagnia del colonnello Giuseppe Iannuzzi ed ha esaminato attentamente i documenti con la sigla « WW ». Tali documenti coinvolgono interessi dello Stato e di altri Paesi della NATO e possono essere visionati soltanto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della difesa, nonché dai rappresentanti governativi, al medesimo livello, degli altri Paesi della NATO. In particolare, essi riguardano il « piano di sopravvivenza », che prevede l'impiego di gruppi costituiti da uomini di Paesi della NATO, addestrati segretamente in Sardegna e rispediti in Continente, con l'incarico di costituire basi segrete, depositi di armi e materiali destinati ad essere usati in caso di invasione dei Paesi occidentali da parte sovietica. Nel fascicolo non contrassegnato « WW » erano contenute anche informazioni sui magistrati e sulle loro abitudini personali (fra gli altri, dello stesso dottor Tamburino e del dottor Fais) allegate ad un « fascicolo Miceli », e, inoltre, una serie di note informative redatte dai capi del SID dal 1955 ad oggi sui vari incontri intrattenuti dagli stessi con i Ministri della difesa, nonché altri documenti segretissimi riguardanti la situazione politica del Paese dal 1955 ad oggi.

Ciò premesso, gli interroganti desiderano conoscere:

quali provvedimenti intenda adottare il Governo dinanzi a tali gravissimi episodi, le cui ripercussioni internazionali sono per ora incalcolabili e nei quali può configurarsi addirittura il reato di alto tradimento;

se il Governo non intenda investire della questione il Consiglio supremo di difesa, per quanto attiene ai problemi della sicurezza, ed il Consiglio superiore della Magistratura per quanto riguarda, invece, l'operato dei giudici Tamburino e Fais;

se, infine, il Governo non intenda adottare tempestivi e radicali provvedimenti per

ricondurre l'intera vicenda entro i limiti della legalità, violata ogni giorno da giudici politicizzati e da politici decisi a sfruttare la inchiesta sui Servizi segreti per loro fini di potere.

(4 - 3720)

RISPOSTA. — Si risponde per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri.

Gli onorevoli interroganti non ignorano che il corso delle istruttorie penali è coperto dal segreto, a garanzia tanto delle esigenze di giustizia quanto della tutela del buon nome di ogni cittadino che ha diritto costituzionale a non essere considerato reo, non solo in pendenza dell'istruttoria ma fino a quando non sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna. Sembrerebbe pertanto logico che come ci si preoccupa — encomiabilmente — di altre categorie di pubblici segreti, anche quello istruttorio venisse universalmente onorato, il che non è stato certo fatto dall'organo di stampa da cui l'interrogazione prende le mosse, con l'aggravante che, partendo da un verbale autentico (illecitamente conosciuto e divulgato) vi si sovrappone una serie di fatti assolutamente inventati.

È esatto che il giudice istruttore del tribunale di Padova desiderava far compiere una perquisizione nell'ufficio di un maggiore al quale egli aveva fatto pervenire in precedenza una comunicazione giudiziaria. Eccepi togli tuttavia che per sua natura detto ufficio non poteva essere oggetto di perquisizione e che — per l'eventualità di una arbitraria presenza sul posto di carte personali utili per l'istruttoria cosiddetta della « Rosa dei venti » — avrebbe potuto provvedere autonomamente un ufficiale dei carabinieri alle dipendenze del capo del SID, così restava stabilito.

Circa due settimane più tardi lo stesso magistrato, recatosi dall'ammiraglio Casardi, chiedeva di poter prendere visione di alcuni precedenti relativi a comunicazioni inviategli dal SID. Non era in questione alcun segreto militare e la richiesta veniva doverosamente accolta, come veniva poi accolta la successiva richiesta di ottenere copia di un certo numero dei precedenti in questione.

Non è inutile notare — date le confusioni esistenti in giro — che il SID per lo svolgimento dei suoi compiti d'istituto fruisce di una evidente copertura di riservatezza e di segreto, ma non esistono nell'ordinamento italiano enti o persone che di per sé e per tutto il loro agire siano sottratti al controllo sul rispetto delle leggi e delle competenze.

Nel caso specifico, a parte che la sigla « W W » non esiste tra quelle in uso negli atti o negli archivi del SID, e che non esistono pertanto documenti contrassegnati con tale sigla, il SID ha già pubblicamente reso noto che null'altro è stato chiesto dal giudice e null'altro è stato esibito o consegnato.

Durante la riproduzione dei documenti prima citati (inerenti al carteggio SID - magistratura di Padova), l'ammiraglio Casardi, non essendo ovviamente necessaria la sua presenza, si recava come d'abitudine a colazione lasciando per la bisogna due ufficiali, di cui uno di polizia giudiziaria, e un sottufficiale dattilografo, i quali hanno assistito il magistrato in ogni sua operazione.

Un preciso verbale è stato redatto, come di rito, per l'esibizione e la consegna dei singoli documenti.

Ricondotta così la vicenda nei suoi termini esatti non hanno motivo di sussistere i rilievi e le preoccupazioni avanzate dagli onorevoli interroganti sulla base di un articolo giornalistico rivelatosi inconsistente.

In un momento già abbastanza difficile per il sospetto giudiziario su alcuni elementi del Servizio (che non tocca comunque gli organismi militari come tali) sia consentito rivolgere un appello perchè tutti contribuiscano a mantenere il fenomeno nei suoi limiti oggettivi, lasciando che la verità possa essere ricercata da coloro cui per legge compete senza l'appesantimento psicologico di cronache o pseudo-cronache ad effetto, che turbano profondamente lo spirito di quanti debbono essere lasciati al di fuori di scandalistiche prose e di polemiche, più o meno politicizzate.

*Il Ministro della difesa*  
ANDREOTTI

19 novembre 1974

ZUGNO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per aiutare le popolazioni di Acquafredda e di Remedello (Brescia), colpite, la sera del 14 luglio 1973, da un violento nubifragio.

Una tromba d'aria ha recato nella zona danni ingenti alle case, ma soprattutto alle cascine, alle attrezzature ed alle produzioni agricole, tra l'altro distruggendo completamente una cascina, causando anche la morte di 20 mucche e scoperchiando capannoni di artigiani e di allevamenti di vitelli e di polame.

(4 - 2123)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 13 lettera c) del decreto 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso il decreto 20 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 14 giugno 1974, con il quale è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere eccezionale del nubifragio verificatosi nella provincia di Brescia il 14 luglio 1973.

Detto riconoscimento consentirà agli agricoltori della provincia in parola di fruire — ove ne abbiano titolo — delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Con lo stesso decreto, sono state, altresì, delimitate le zone agrarie della provincia medesima, colpite dal citato evento atmosferico, nelle quali possono essere applicate anche le provvidenze contributive in conto capitale, previste dall'articolo 4 della citata legge per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte.

Fra le zone delimitate è compreso l'intero territorio del comune di Acquafredda, segnalato dalla signoria vostra onorevole.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
BISAGLIA

22 novembre 1974

ZUGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga urgente intervenire presso il Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE al fine di modificare la Risoluzione presa in favore degli operatori agricoli della montagna, della collina e delle zone climatiche difficili, dove è previsto un contributo annuo per capo di bovino adulto, però con « esclusione delle vacche da latte ».

L'interrogante rileva:

1) che il provvedimento ha destato non poche preoccupazioni nell'ambito degli allevatori della razza « bruno alpina » e che numerose associazioni di allevatori della montagna hanno espresso il loro disappunto;

2) che il provvedimento così formulato escluderebbe dai benefici anche la razza « bruno alpina », notoriamente a duplice attitudine latte-carne, razza che si è formata, ambientata e consolidata nella zona di montagna;

3) che nell'arco alpino la razza predominante è la « bruna alpina »;

4) che le altre razze locali sono di analogo indirizzo produttivo;

5) che la razza « bruna », per le sue innate doti di rusticità e frugalità, nonché di attitudine al pascolamento, permette lo sfruttamento di molte zone del territorio nazionale (montagna, collina, meridione);

6) che l'applicazione della richiamata Risoluzione significherebbe favorire lo smantellamento del patrimonio bovino e, di conseguenza, l'esodo indiscriminato delle popolazioni della montagna.

Ciò premesso, si chiede:

1) che, nella formulazione delle direttive conseguenti a detta Risoluzione, siano incluse anche le vacche da latte a duplice attitudine latte-carne;

2) che, qualora non fosse possibile detta modifica, venga concesso, in deroga per l'Italia, carente nella produzione di latte e di carne, che l'indennità compensativa annua sia prevista anche per le vacche di razza a duplice attitudine latte-carne.

(4 - 2384)

RISPOSTA. — Nella seduta del 21 novembre 1973, il Consiglio delle Comunità economiche europee ha approvato la proposta di direttiva sull'agricoltura di montagna, la cui finalità consiste nel preservare e favorire le attività agricole nelle zone dove la presenza degli agricoltori è ritenuta necessaria per il mantenimento di un minimo di popolazione, o per la conservazione e la difesa dell'ambiente naturale. Per conseguire tale obiettivo viene attribuita ai singoli Stati la facoltà di istituire un regime particolare di interventi finanziari, al cui onere concorre in parte il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, articolato in due parti:

concessione di aiuti agli investimenti aziendali, a condizioni ed in misure più favorevoli di quelle previste dalla direttiva riguardante l'ammodernamento delle aziende agricole, nonché concessione di aiuti per investimenti a carattere collettivo, destinati a favorire la produzione foraggera e la realizzazione e sistemazione di pascoli e alpeggi;

concessione di una particolare indennità agli imprenditori che s'impegnano a proseguire la propria attività agricola per almeno un quinquennio.

Dell'indennità compensativa, che rappresenta l'elemento di maggior rilievo della direttiva, potranno fruire gli imprenditori

agricoli che coltivano terreni della superficie di almeno 3 ettari.

Essa è commisurata o ai capi di bestiame allevati dall'imprenditore o, nelle zone montane, alla superficie dei terreni coltivati. L'importo annuo dell'indennità non può essere inferiore alle 9.750 lire per capo adulto di bestiame o per ettaro, mentre non può superare l'importo di 32.500 lire per capo adulto o per ettaro.

Per quanto riguarda la preoccupazione della signoria vostra onorevole che le vacche da latte non possano godere del suddetto contributo, si precisa che la direttiva introduce condizioni limitative per le zone diverse da quelle montane, quando i capi bovini siano rappresentati da vacche il cui latte è destinato alla commercializzazione. In tal caso, l'indennità non può superare l'80 per cento dell'ammontare unitario dell'indennità accordata agli altri capi di bestiame adulto nella zona ed il numero delle vacche da latte da prendere in considerazione per capo azienda beneficiario per il calcolo dell'indennità non può superare 10 unità.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*  
BISAGLIA

22 novembre 1974